

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

368^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 APRILE 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI

INDICE

| | | | |
|---|-----------|---|------------|
| CONGEDI E MISSIONI | Pag. 3 | ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 5 MAGGIO 1998 | Pag. 16 |
| DISEGNI DI LEGGE | | | |
| Richiesta di nuova deliberazione da parte del Presidente della Repubblica | 4 | <i>ALLEGATO</i> | |
| Discussione: | | DISEGNI DI LEGGE | |
| (1960) <i>FASSONE ed altri. – Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti</i> | | Annunzio di presentazione | 18 |
| (2134) <i>GRECO e SCHIFANI. – Norme per la repressione di atti vandalici contro mezzi di trasporto in movimento</i> | | MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI | |
| Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1960: | | Rettifica delle sottoscrizioni ad interrogazioni | 18 |
| MELONI (<i>Misto</i>), relatore | 6, 10, 13 | Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni | 18 |
| FASSONE (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>) | 6, 15 | Annunzio | 18, 24, 36 |
| GRECO (<i>Forza Italia</i>) | 8, 12, 16 | Interrogazioni da svolgere in Commissione | 55 |
| MAGNALBÒ (<i>AN</i>) | 10 | | |
| * AYALA (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>) | 11, 14 | | |
| CALVI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>) | 14 | | |
| BUCCIERO (<i>AN</i>) | 15 | | |

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).
Si dia lettura del processo verbale.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Brutti, Bucciarelli, Cabras, Calvi, Carella, Carpi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Cioni, Debenedetti, De Guidi, De Martino Francesco, Fanfani, Fusillo, Larizza, Lauria Michele, Leone, Manara, Manconi, Pasquini, Passigli, Pellegrino, Pettinato, Pizzinato, Rocchi, Tapparo, Taviani, Toia, Valiani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Loreto e Terracini, in Giordania e Israele, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Gubert, Lasagna, Lo Curzio, Mignone, Polidoro, Sartori, a Pechino, per l'Associazione Italia-Cina; Pianetta e Russo Spena, in Turchia, per assistere al processo del connazionale Dino Frisullo; Bernasconi, De Anna, Di Orio, Lavagnini, Tomassini, a Roma, per un sopralluogo all'istituto Regina Elena.

Ove non presenti alla seduta, non sono computati ai fini del numero legale i senatori Dentamaro, Dondeynaz, D'Onofrio, Elia, Loiero, Pieroni, Salvato e Salvi, componenti del Comitato della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, perchè impegnati nella discussione alla Camera del progetto di legge costituzionale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Disegni di legge, richiesta di nuova deliberazione da parte del Presidente della Repubblica

PRESIDENTE. Il Presidente della Repubblica ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 30 aprile 1998

Onorevole Presidente,

Le trasmetto il messaggio con il quale rinvio alle Camere, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, la legge: «Disciplina della subfornitura nelle attività produttive», approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica il 7 aprile 1998.

Voglia gradire, Onorevole Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

f.to Oscar Luigi SCALFARO»

Do lettura del messaggio:

«Roma, 30 aprile 1998

Signori Parlamentari,

ho esaminato la legge: «Disciplina della subfornitura nelle attività produttive», approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica il 7 aprile 1998, a me sottoposta per la promulgazione.

L'articolo 8 di detta legge disciplina il regime dell'IVA riservato ai subfornitori, con una norma apposita, che introduce a favore degli stessi particolari agevolazioni in materia di tempi di pagamento dell'imposta.

La disposizione in esame, per effetto del differimento dei termini di pagamento – differimento che, tra l'altro, non comporta l'applicazione di interessi a carico dei debitori di imposta – determina una minore entrata nel bilancio dello Stato.

Il secondo comma del citato articolo 8, che prevede la copertura del relativo onere finanziario, fa riferimento esclusivamente all'esercizio 1998, in relazione al quale dispone una riduzione, pari a 25 miliardi di lire, dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

L'onere comportato dalla norma, viceversa, come inequivocabilmente risulta dallo stesso primo comma dell'articolo 8 e dai lavori parlamentari,

ha carattere permanente e, secondo calcoli effettuati dalla Ragioneria Generale dello Stato, sulla base della relazione tecnica del Ministero delle Finanze, è stato quantificato, a regime, in lire 34 miliardi annui.

Diventa quindi indispensabile prevedere la copertura dell'onere in parola anche per gli esercizi successivi al 1998.

Infatti, la considerazione, che si è profilata nel corso del dibattito parlamentare, con riferimento ad una sorta di autocompensazione del maggior onere per gli esercizi successivi al 1998 in ragione dei benefici attesi dall'agevolazione in parola, non può essere da nessun punto di vista ritenuta una valida indicazione di copertura.

Dunque, malgrado questo tema sia stato soltanto accennato ma non portato alle sue logiche conseguenze nell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati – che hanno espresso pareri favorevoli – non c'è dubbio che il provvedimento stesso rechi una norma di spesa, con indicazione soltanto parziale della necessaria copertura finanziaria.

Pertanto, mi avvalgo del potere conferitomi dall'articolo 74, primo comma, della Costituzione, per chiedere alle Camere una nuova deliberazione sulla legge in esame.

*f.to Oscar Luigi SCALFARO
controfirmato Romano PRODI»*

Detto messaggio (*Documento I*, n. 3), sarà stampato, distribuito e trasmesso alle Commissioni competenti.

Il disegno di legge n. 637-644-B-bis, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Regolamento, dovrà iniziare il proprio *iter* al Senato.

Discussione dei disegni di legge:

(1960) FASSONE ed altri. – Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti

(2134) GRECO e SCHIFANI. – Norme per la repressione di atti vandalici contro mezzi di trasporto in movimento

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1960

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Nuova disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti», di iniziativa dei senatori Fassone, Salvi, Barbieri, Bertoni, Bonfietti, Calvi, Russo e Senese, e: «Norme per la repressione di atti vandalici contro mezzi di trasporto in movimento», di iniziativa dei senatori Greco e Schifani.

Il relatore senatore Meloni, ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta, già stampata e distribuita. Ne ha facoltà.

MELONI, *relatore*. Signor Presidente, faccio riferimento alla relazione scritta, con alcune ulteriori, brevi considerazioni. I due disegni di legge al nostro esame hanno come obiettivo quello di sopperire alla lacuna dell'ordinamento che non prevede un'adeguata sanzione nei confronti di coloro che si rendono responsabili dei reati mediante il lancio di sassi e di altri oggetti contundenti contro veicoli privati in movimento. Gli stessi sono stati ampiamente discussi in Commissione giustizia, nella quale sono stati presentati ed esaminati diversi emendamenti, con il contributo prezioso di tutti i commissari intervenuti. La Commissione ha quindi approvato il testo oggi all'esame dell'Aula.

Piuttosto che prevedere di introdurre una nuova ipotesi normativa, si è preferito riscrivere i primi due commi dell'articolo 432 del codice penale. In particolare si è voluto eliminare il riferimento al trasporto pubblico, equiparando quindi i due tipi di trasporto, pubblico e privato. Quanto al primo comma, che interviene nell'ipotesi della messa in pericolo della sicurezza di qualsiasi mezzo di trasporto, per terra, per aria o per mare, il disegno di legge prevede un lieve, ma significativo, aumento della pena massima, da 5 a 6 anni. Si è ritenuto di prevedere la punibilità anche per i responsabili del lancio di sassi e di altri oggetti contundenti contro veicoli e mezzi di trasporto in movimento. Si può obiettare che a fronte di ipotesi che possono apparire di minore gravità la previsione della pena forse può sembrare eccessiva, ma è difficile distinguere una differenza, in termini di maggiore o minore pericolosità e gravità, tra le due fattispecie.

L'approvazione dei disegni di legge in esame, considerato anche il continuo ripetersi dei gravissimi episodi di lanci contro autoveicoli, può contribuire a dissuadere dal ripetersi di tali episodi criminosi. Se ne auspica quindi, l'approvazione nel testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare Il senatore Fassone. Ne ha facoltà

FASSONE. Signor Presidente, il tema del quale ci occupiamo può sembrare di poco momento, e forse lo è, se si considera che le vicende sanguinose che richiamarono l'attenzione dell'opinione pubblica qualche tempo fa, paiono essersi attenuate per quei fenomeni di dissolvenza che accompagnano le mode, anche quelle delittuose. Tuttavia, basterebbe che un fatto nuovo accadesse domani, per accorgersi di quanto sia importante intervenire anche in questa materia.

Il primo fatto di sangue che le cronache riportarono risale al 29 dicembre 1993, quando sull'autostrada del Brennero il getto di un sasso di oltre 14 chilogrammi cagionò la Morte di Monica Zanotti. La corte di assise di Verona condannò i giovani a pene rilevanti, 22 e 23 anni, ravvisando per la prima volta in questo fatto il dolo diretto di omicidio; ma quell'episodio fu allora, e rimase in seguito, tutt'altro che isolato. La sola procura di Verona, che forse per competenza territoriale su un tratto di strada particolarmente significativo è stata investita di un maggior numero

di procedimenti rispetto ad altre, ha riferito di aver iscritto nel registro di notizie di reato in questa materia ben 45 fatti nel 1994, 32 nel 1995 e 19 nel 1996 per un totale di 96 episodi di cui solo 5 con autori identificati.

Questo giustifica il nostro intervento normativo perchè proprio la caratteristica configurazione del reato, quale disegnato nel 1930 e avente ad oggetto l'attentato alla sicurezza di soli mezzi pubblici di trasporto, rende non passibile di qualificazione giuridica un attentato quando si tratta di mezzi privati; quindi, la polizia non può neanche disporre quelle indagini elementari come le perquisizioni, le intercettazioni o altre forme di intervento indagatorio che portino all'individuazione dei colpevoli. Per questo motivo, come dicevo, su 96 episodi lamentati da quel solo ufficio giudiziario, unicamente per 5 si è giunti all'individuazione dell'autore del reato.

Inoltre, le cronache ci hanno reso noto – questo in data più recente che, anche quando sono identificati, gli autori vengono spesso assolti. Molti di noi ricorderanno il fatto del 18 febbraio del 1997: il lancio di sassi sulla metropolitana di Roma si concluse con l'assoluzione degli imputati proprio perchè gli agenti accertatori non poterono riferire che in quel momento stavano transitando mezzi pubblici. Si verificò lo spettacolo tutt'altro che edificante che gli autori dei lanci uscirono dalle aule di giustizia facendo il classico segno di vittoria.

Ecco perchè abbiamo ritenuto opportuno e necessario intervenire modificando quella normativa che, proprio per essere stata emanata nel 1930, non poteva avere presente la situazione di traffico tipicamente moderna. L'articolo 432, tuttora vigente, considera infatti due situazioni: al primo comma l'attentato alla sicurezza dei mezzi di trasporto pubblici, punito con pena grave, da 1 a 5 anni di reclusione e, al secondo comma, il lancio di corpi contundenti o proiettili contro mezzi di trasporto pubblico per terra, per aria e per mare.

Questo articolo lascia scoperte molte situazioni, come il lancio contro mezzi privati, il lancio quando non vi sono altri veicoli e quindi non c'è quella diffusività del pericolo che concreta l'attentato alla sicurezza dei trasporti, il lancio di oggetti diversi dai corpi contundenti e dai proiettili, come potrebbe essere il getto di vernice, di polvere accecante, di acqua su un motociclista o altre situazioni comunque idonee a produrre un grave pericolo ma non ricadenti nella norma; e ancora, l'intralcio alla circolazione derivante da situazioni diverse dal lancio di oggetti come sarebbe ad esempio il posizionamento di una catena trasversale alla strada, lo scavo di una buca, la collocazione di sassi e altro. Tutto ciò rientra nel primo comma dell'articolo 432, ma solo se transitano mezzi pubblici.

Ecco perchè abbiamo ritenuto di proporre le modifiche per cui il nuovo testo, da un lato, rimuove il limite costituito dalla condizione che si tratti di un mezzo pubblico di trasporto e, dall'altro, rimuove la condizione che i mezzi siano in movimento contestualmente all'attività perchè il fatto può ben essere anche anteriore alla circolazione; infine, alza il massimo della pena, non per aggravare il trattamento sanzionatorio, poichè è noto che i massimi edittali non sono mai applicati, ma semplice-

mente perchè un limite edittale più alto consente le intercettazioni telefoniche e quindi le attività di indagine.

Nel secondo comma abbiamo ritenuto opportuno parificare le due condotte, perchè uguale è il pericolo, e non distinguere tra mezzi pubblici e mezzi privati, perchè l'assetto attuale del traffico porta a considerare non certo minore il pericolo misto nell'attentato ad un pullman, che trasporta ad esempio 50 passeggeri, rispetto ad un'auto pubblica di servizio che ne trasporta soltanto 2 o 3.

Con questo intervento raccomando ai colleghi l'approvazione del provvedimento, anche se siamo tutti consapevoli che questo delicato e doloroso fenomeno di obnubilamento delle coscienze sociali richiederebbe altri interventi di tipo pedagogico e sociologico ben diversi da quelli derivanti da una modifica del codice penale. In ogni caso anche questo è un segno che può risvegliare le coscienze. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà

GRECO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, il mio intervento sarà molto breve, perchè le motivazioni che stanno a monte dei disegni di legge oggi al nostro esame sono state già evidenziate e spiegate dal collega Fassone.

Ci siamo calati in una triste realtà, posta all'attenzione dell'opinione pubblica con la tragedia di Tortona, che ha particolarmente sconvolto la gente; tuttavia tale episodio non può considerarsi isolato perchè successivamente se ne sono verificati altri. Anche recentemente (solo alcuni mesi fa), proprio nella mia terra pugliese, si è verificato un episodio – anche se per fortuna non ha provocato tragedie – di lancio contro un treno in corsa e contro un pullman dai soliti cavalcavia dell'autostrada, che ha turbato ancora una volta l'opinione pubblica.

Soprattutto a seguito dell'episodio di Tortona, è venuta all'attenzione pubblica l'esistenza di queste bande di lapidatori pronti alla prima occasione a trasformarsi in un serio pericolo. Infatti, al gioco del lancio dei sassi molte volte si potrebbero accompagnare – come è già avvenuto in passato – tragedie consumate o quanto meno sfiorate.

Per quante attenuanti si possano concedere a chi ha la tendenza a commettere comportamenti riprovevoli, è certo che, proprio perchè soggetto cosciente, egli dovrebbe essere considerato anche consapevole dell'azione pericolosa che compie; quindi merita una punizione. La repressione e la minaccia di una sanzione adeguata alla gravità del fatto restano un mezzo di immediata e pronta applicazione e di efficace dissuasione.

Nella seduta antimeridiana di oggi ci siamo occupati dell'abolizione dell'ergastolo e abbiamo evidenziato che tale pena poteva rappresentare un mezzo di dissuasione: evidentemente il Parlamento non crede più in questa finalità della pena, crede molto di più nell'emenda fuori del carcere. Accogliamo anche questi segnali, ma ci siamo dovuti porre il pro-

blema di questi atti, che altrimenti sarebbero rimasti al di fuori di qualsiasi ipotesi di punibilità, dal momento che questo fenomeno di aggressione, di prepotenza, di «rambismo» e di irrazionalità non trova alcuna specificità penale. Nel nostro ordinamento, infatti, non vi è una specifica previsione sanzionatoria che punisce l'atto inconsulto in sè e per sè del lancio di oggetti contro veicoli privati in movimento – sottolineo «privati» – che è una fattispecie diversa e ben più grave di quella contravvenzionale prevista dal nostro codice penale del lancio di cose pericolose.

In Commissione – io, però, ho formulato una diversa inquadratura sistematica in relazione alla nuova fattispecie di reato –, attraverso un comitato ristretto, è stato comunque ritenuto opportuno collegare i due disegni di legge, uno a firma del senatore Fassone e di altri senatori, l'altro a firma del sottoscritto e del senatore Schifani, e si è giunti alla conclusione di aderire ad una rivisitazione dell'articolo 432 del codice penale, inserendo anche tale fattispecie.

A dir la verità, in quell'occasione ho espresso alcune perplessità per questo inquadramento, che voglio ribadire in questa sede quanto meno al puro scopo che restino agli atti; sorge il dubbio infatti che una certa giurisprudenza possa tenere escluse determinate fattispecie dagli episodi dei quali ci stiamo occupando. Secondo il mio parere – lo dicevo allora, ma lo ribadisco adesso, ripeto, soltanto a mero titolo di registrazione – il titolo del reato non è adeguato ai casi di specie, visto che quelli previsti dall'articolo 432 del codice penale sono fatti ed atti consistenti in attentati alla sicurezza dei trasporti, compresi tra i reati contro l'incolumità pubblica. Si sa che l'elemento materiale di tale tipo di delitto si concreta nel compimento di atti aventi un'obiettivo idoneità a creare pericolo concreto alla vita e all'integrità fisica della collettività, con la possibilità che ne derivino la morte o lesioni ad un numero indeterminato di persone; si tratta di un elemento che, se facilmente riscontrabile nel caso della collocazione di ordigni esplosivi o di massi, potrebbe non esserlo altrettanto per il lancio di materiale litoide di modeste dimensioni.

Anche nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 2134, ho ricordato un episodio venuto all'attenzione dell'autorità giudiziaria proprio nei giorni in cui stavo comunicando la presentazione del provvedimento alla Presidenza del Senato.

Sul punto è stata sintomatica la vicenda giudiziaria dei reati compiuti a Roma alla stazione della metropolitana di Rebibbia che si è conclusa con l'assoluzione collettiva dei cinque imputati perchè non ha retto l'imputazione di attentato ai trasporti.

In ogni caso, al punto in cui ci troviamo, aderisco alla collocazione della fattispecie nell'articolo 432 del codice penale, ma vorrei che venisse considerato l'emendamento 1.1, da me presentato, che propone di diversificare l'ipotesi del lancio di corpi contundenti, proiettili o altri oggetti rivolto contro i mezzi pubblici da quella del lancio effettuato contro i mezzi privati. Ho tenuto le due fattispecie diversificate quantomeno ai fini di una aggravante, considerando più grave il lancio di sassi contro i mezzi pubblici e meno grave quello compiuto contro i mezzi privati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magnalbò. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire su questo argomento perchè uno dei casi più eclatanti di lancio di sassi dai cavalcavia è avvenuto in danno di una ragazza di Civitanova Marche, il mio collegio elettorale. Appena sposata si stava recando con il marito in viaggio di nozze ed è morta per uno di questi incidenti.

Il clamore è stato grandissimo, il dolore della città enorme ed i parenti stessi sull'onda dell'emozione dissero che mai avrebbero perdonato chi commetteva tali azioni. Fecero questa dichiarazione sull'onda dell'emozione, un pò come è avvenuto stamattina in occasione della discussione sull'abolizione dell'ergastolo, quando tutti più o meno hanno parlato spinti proprio dai sentimenti.

A questo proposito, ci siamo dimenticati di sottolineare che tutta la Sinistra e la maggioranza hanno voluto l'ergastolo per Priebe, non condividendo tutto quello che il generale tedesco aveva fatto, mentre oggi hanno riconosciuto che si tratta di una pena non in linea con l'articolo 27 della Costituzione.

Personalmente sono convinto che un aumento della pena non serva molto da deterrente nei casi in questione, ritengo infatti che il lancio dei sassi dai cavalcavia, o azioni simili, derivino da un forte disagio e malessere sociale che deve essere combattuto innanzi tutto con la scuola e poi con la cultura e l'occupazione.

Non esprimo il parere del Gruppo Alleanza Nazionale, ma la mia opinione personale, che comunque penso coincida con tale parere che verrà espresso in occasione delle dichiarazioni di voto finali: sono favorevole all'approvazione del provvedimento in esame che quantomeno può servire per mettere sull'avviso chi compie certi reati sulla gravità degli stessi e per metterlo di fronte a soluzioni legislative che diano l'apparenza di uno Stato, non dico forte, ma più attento a certe vicende.

Con questo intervento intendevo solo esprimere la mia preoccupazione che non sia assolutamente sufficiente un aumento della pena ma sia necessario rivedere tutto sotto altri profili. Affido comunque al collega del Gruppo Alleanza Nazionale che formulerà la dichiarazione di voto finale il compito di indicare il parere del Gruppo stesso in merito all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MELONI, *relatore*. Signor Presidente, le argomentazioni che sono state esposte dal collega Greco sono già state oggetto di ampia discussione nella 2ª Commissione nel cui ambito sono state ritenute senza dubbio meritevoli di attenzione e di riflessione.

Il fatto stesso che oggi il senatore Greco, superando le sue perplessità, abbia dichiarato di condividere l'impianto del disegno di legge nel

testo proposto dalla Commissione significa che il lavoro svolto è stato unanime e concorde; credo pertanto che non sia necessario aggiungere altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda con l'iniziativa legislativa presentata dai senatori Fassone, Salvi ed altri e con il testo di legge predisposto dalla 2^a Commissione permanente.

Sul piano personale concordo ancor di più perchè nella precedente legislatura presentai un disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, essendo allora deputato, di contenuto sostanzialmente identico al testo predisposto dalla Commissione. Quindi, il mio approccio personale è molto positivo al testo di legge oggi in discussione.

In buona sostanza, è una sorta di presa d'atto di un problema che conosciamo tutti, quello della storicizzazione della norma penale che, come tutte le altre, ha una vita legata agli eventi, alla storia, alle modificazioni che intervengono nella società. Infatti, ci troviamo di fronte ad una norma, vecchia di oltre 60 anni che fa riferimento esclusivamente al trasporto pubblico, non per omettere quello privato ma perchè quest'ultimo in quel momento era una realtà sostanzialmente inesistente. Questo è il motivo per cui il legislatore si pose il problema riferendosi esclusivamente al trasporto pubblico. È passato del tempo; sappiamo tutti come si è trasformata la nostra società e quanto oggi il trasporto privato abbia rilevanza. Quindi, mi sembra dovuto l'intervento del legislatore che prende atto di questi mutamenti e adegua ad essi la norma.

Come ha spiegato chiaramente il primo dei firmatari del disegno di legge, il senatore Fassone, non è che qualcuno di noi creda sufficiente affidarsi all'aumento della sanzione per dilatare l'effetto dissuasivo della norma. La finalità in questo caso molto più precisa e, secondo me, di grande utilità è quella di fornire uno strumento processuale in più per l'individuazione dei colpevoli: a mio parere, l'obiettivo fondamentale che tutti noi dobbiamo porci. Non la si consideri una sorta di ingenuità che si pensi che aumentare di un anno il massimo della pena possa dissuadere chissà quanti – auguriamoci nessuno in futuro – che pensino di commettere reati di questo genere dal farlo. L'aumento della sanzione è di carattere strumentale e si pone una finalità, però, estremamente positiva, quella di una maggiore possibilità di individuazione dei colpevoli.

L'intervento sul secondo comma è complessivamente sintetico rispetto alle due necessità enunciate: si provvede ad una parificazione della sanzione ed al tempo stesso all'aggiunta del trasporto privato che ovviamente, per le ragioni evidenziate, era escluso dalla norma.

Nel complesso credo che l'impegno dei presentatori nel predisporre il disegno di legge e quello della Commissione abbiano affidato all'Assemblea un testo di legge che merita non solo considerazione ma adesione da

parte del Governo che, quindi, confida nell'approvazione della proposta di legge, così come licenziata dalla 2ª Commissione permanente del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1960, nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. L'articolo 432 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 432. - *Attentati alla sicurezza dei trasporti.* - Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei trasporti, per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena di cui al primo comma anche a chi lancia corpi contundenti, proiettili o altri oggetti contro mezzi di trasporto in movimento, per terra, per acqua o per aria.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'articolo 432 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 432. - (*Attentato alla sicurezza dei trasporti*). - Chiunque, fuori dai casi previsti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei trasporti, per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la pena sino a quattro anni a chi lancia corpi contundenti, proiettili o altri oggetti contro mezzi di trasporto pubblico in movimento, per terra, per acqua o per aria, e la pena sino a tre anni se il mezzo di trasporto in movimento è privato.

Se dal fatto deriva un disastro la pena è della reclusione da tre a dieci anni"».

1.1

GRECO

Invito il presentatore ad illustrarlo ricordando che qualora fosse approvato s'intenderebbe approvato l'intero disegno di legge.

GRECO. Signor Presidente, vorrei sottolineare soltanto quanto già detto nel corso della discussione generale illustrando la mia proposta: come ha precedentemente detto il relatore, ho rinunciato alle osservazioni in ordine alla collocazione di questi nuovi fatti illeciti nell'articolo 432 del codice penale.

Mi permetto ancora una volta di ribadire alcune osservazioni, soprattutto dopo aver scambiato un informale confronto con il senatore Calvi che si chiedeva se fosse giusto penalizzare l'oggetto più piccolo, tipo la bombetta, contro la macchina. Caro senatore Calvi, lei lo diceva in maniera alquanto spiritosa, io, proprio perchè mi preoccupa per il fatto che chi lancia i minimi oggetti litoidi, i sassolini, può essere condannato, così come ha proposto la Commissione, da 1 a 6 anni, mi sono permesso di fare una distinzione, lasciando una maggiore discrezionalità per una puntuale e oculata valutazione da parte dell'autorità giudiziaria del fatto; la mia proposta, nel caso del lancio di oggetti contundenti, proiettili o altri contro mezzi di trasporto pubblico in movimento prevede 4 anni di pena.

Nel primo comma dell'articolo 432 si prevederebbe la reclusione da 1 a 5 anni. Nel secondo comma la pena prevista è di 3 anni – quindi non si prevede un minimo della pena e si abbassa il massimo – se il mezzo di trasporto in movimento è privato, proprio per dare la possibilità di non penalizzare il semplice lancio di un qualsiasi oggetto contundente con la reclusione da uno a cinque anni. Poniamoci questo problema: stiamo valutando dei fatti sociali in maniera molto meno grave rispetto al passato, quando addirittura si invocava la pena di morte.

Per quanto riguarda invece la preoccupazione espressa in precedenza dal senatore Magnalbò sulla minimizzazione delle sanzioni, vorrei dirgli che questo è un nuovo reato: non significa non punire con le pene dovute tutti i reati concorrenti, quali le lesioni o gli omicidi a maggior ragione, per i quali la pena resta intatta.

Per quanto riguarda il disegno in oggetto, mi permetto di raccomandare ai colleghi di valutare la possibilità di accettare anche la differenza tra mezzi pubblici e privati. Mi rimetto alla vostra valutazione; è necessario tener presente però che la pena da un minimo di un anno fino a un massimo di sei anni, così come è per l'attentato alla sicurezza dei trasporti, mi sembra alquanto esagerata.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MELONI, *relatore*. Signor Presidente, pur approvando gli obiettivi che l'emendamento in esame vuole perseguire, esprimo parere contrario per le seguenti considerazioni.

In primo luogo, perchè molto spesso può essere soltanto un caso rilevare che il lancio è avvenuto contro un mezzo pubblico piuttosto che privato. In secondo luogo, perchè è difficile pensare che l'autore del lancio abbia la consapevolezza di compiere quel gesto nei confronti di un mezzo pubblico piuttosto che di un mezzo privato, e questo potrebbe diventare un alibi per cercare di ottenere una pena inferiore. In terzo luogo, perchè riesce comunque difficile ipotizzare una minore gravità e pericolosità nel lancio contro un mezzo privato piuttosto che contro un mezzo pubblico. Sotto un certo profilo la pericolosità è uguale e anche le conseguenze possono essere le stesse. L'unica cosa che c'è da augurarsi è che,

dal momento che si prevede una pena che va da un minimo ad un massimo, il giudice tenga conto di queste circostanze nell'applicazione e nella possibilità di graduazione della pena.

* AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, cioè contrario. Intanto vi è un limite nel massimo della pena. Ho già chiarito nel precedente intervento, muovendomi su quanto già detto dal senatore Fassone, che l'aumento del massimo della pena è strumentale per consentire alle forze di polizia di disporre di strumenti di indagine volti all'individuazione dei colpevoli, che con un tetto a cinque anni non potrebbero adoperare. A mio avviso, la finalità dell'aumento della pena non si può misurare in termini di esagerazione quando c'è un minimo che rimane comunque ragionevole; è soltanto un modo per fornire più mezzi e più strumenti alle forze di polizia al fine di individuare i colpevoli. Questo è un primo limite dell'emendamento.

Il secondo limite attiene al mantenimento di una distinzione sanzionatoria per il caso di mezzo pubblico e per quello di mezzo privato, che per le ragioni già esposte nel precedente intervento mi sembra francamente non attuale e non rispondente ad alcuna ragionevolezza. Quindi, sotto entrambi i profili, il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

CALVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI. Signor Presidente, intendo intervenire per dichiarare la mia contrarietà all'emendamento in esame, muovendo però dalla considerazione che mi dispiace aver usato l'ironia parlando con il senatore Greco. Evidentemente non sempre si è compresi.

GRECO. Nei confronti del disegno di legge, non nei miei confronti.

CALVI. Meglio così!

Personalmente concordo perfettamente con quanto ora osservato dal sottosegretario Ayala. Il tetto massimo è semplicemente una questione tecnica, che serve – per dirlo in termini espliciti e chiari – soltanto a consentire indagini attraverso le intercettazioni telefoniche che talvolta, in questo caso in modo specifico, sono l'unica possibilità per poter accertare responsabilità tragicamente gravi, come le esperienze recenti ci hanno indicato.

Quanto poi alla distinzione tra privato e pubblico, mi sembra che ci troviamo di fronte ad un elemento che non merita considerazioni ulteriori rispetto a quelle ora svolte.

Da ultimo, l'intendimento è non tanto quello di colpire la sicurezza dei trasporti, che abbiamo visto essere un bene abbastanza astratto e gene-

rare, quanto piuttosto che i corpi contundenti siano indirizzati contro il mezzo di trasporto in movimento; e ciò indica un obiettivo preciso che consente di costruire una fattispecie delittuosa più definita e quindi più facilmente perseguibile.

Per queste ragioni credo che l'emendamento 1.1 non debba essere accolto. (*Commenti del senatore Greco*).

PRESIDENTE. Senatore Greco, siamo in pochissimi qui: cerchiamo di procedere ordinatamente.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BUCCIERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIERO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Alleanza Nazionale a questo disegno di legge, che ha trovato concorde quasi unanimemente la Commissione giustizia, fatta salva la questione sollevata dall'emendamento 1.1, del senatore Greco.

Dispiace soltanto rilevare che quest'Assemblea e la Camera dei deputati abbiano dovuto impegnarsi per reprimere penalmente nuovi comportamenti non più unici o rari, inimmaginabili sino a qualche anno or sono. Pertanto, è grande l'amarezza nel dover rilevare quest'ulteriore sintomo di barbarie.

FASSONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signor Presidente, desidero dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo, ma in particolare intendo rispondere, o meglio cercare di rimuovere la preoccupazione espressa dal senatore Greco, secondo il quale la pena di un anno prevista dal provvedimento finirebbe con l'essere applicata anche ad ipotetici fatti di gravità assolutamente trascurabile o nulla. Ricordo che anche in questa situazione è implicita nella disposizione di cui al secondo comma la messa in pericolo non della sicurezza dei trasporti, che è oggetto del primo comma, ma quanto meno l'esposizione al pericolo del singolo veicolo, per cui il lancio di un corpo assolutamente insignificante troverebbe la sua «conclusione» nella dichiarazione di insussistenza del reato, ai sensi del principio generale di cui all'articolo 49 del codice penale.

Rimossa anche questa preoccupazione, credo che il disegno di legge possa ottenere l'approvazione dei colleghi.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, intervengo soltanto per dire che, sebbene abbia svolto determinate considerazioni in ordine al mio emendamento non accolto, prendo atto della volontà espressa in Aula e, a nome di Forza Italia, dichiaro di votare favorevolmente al disegno di legge così come verrà licenziato da quest'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1960 composto del solo articolo 1.

È approvato.

Il disegno di legge n. 2134 è pertanto assorbito.

L'esame degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'ALESSANDRO PRISCO, segretario, dà annunzio delle mozioni, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 5 maggio 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 5 maggio 1998, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

alle ore 10,30

Discussione di mozioni sulla tutela dei diritti umani in Afghanistan e nel Timor Est e della mozione n. 221 sull'elezione diretta del Presidente della Commissione europea.

alle ore 16,30

I. Discussione del disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (3095) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

La seduta è tolta (*ore 17,40*).

Allegato alla seduta n. 368**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

MARRI, BEVILACQUA, PELLICINI e BUCCIERO. - «Disposizioni per la vendita dei libri a prezzo fisso» (3248).

Interrogazioni, rettifica delle sottoscrizioni

L'interrogazione 4-10723, pubblicata sul Resoconto sommario del 29 aprile 1998, deve intendersi sottoscritta dai seguenti senatori:

GAMBINI, UCCHIELLI.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 73.

Mozioni

FOLLONI, MARINO, SALVI, PORCARI, SALVATO, PIANETTA, ERROI, TAROLLI, SEMENZATO, ALBERTINI, ASCIUTTI, BALDINI, BARBIERI, BASINI, BERTONI, BONATESTA, CAMO, CONTESTABILE, CORRAO, COSTA, CRESCENZI, DE ANNA, DE CAROLIS, GERMANÀ, LAURICELLA, LO CURZIO, LOIERO, MELONI, MINARDO, MURINEDDU, NAPOLI Roberto, NAPOLI Bruno, NAVA, PAPPALARDO, RESCAGLIO, ROBOL, RONCONI, RUSSO SPENA, TOMASSINI, TONIOLLI, VENTUCCI, VERALDI, ZANOLETTI. - Il Senato,

premessò:

che la recente dichiarazione della Corte di giustizia dell'ONU ha avvocato alla sua competenza il caso «Lockerbie» ed il conseguente giudizio a carico dei due cittadini libici presunti autori dell'attentato;

che tale decisione dovrebbe considerarsi risolutiva per rimuovere la causa dell'embargo stabilita dalle Nazioni Unite nell'aprile 1992 nei confronti della Libia;

che l'embargo si è dimostrato gravemente lesivo dei diritti della popolazione libica oltre che degli interessi nazionali italiani e degli altri paesi dell'area mediterranea;

che il superamento della crisi irachena ha segnato, pur tra molte difficoltà, una svolta storica che afferma il primato assoluto della volontà di pace;

che l'esito positivo della mediazione del Segretario generale delle Nazioni Unite ha rilanciato il ruolo essenziale della comunità delle Nazioni come unico capace di garantire la pace e di costruire una piena e pacifica convivenza tra gli Stati;

che risulta crescente il giudizio critico di molti paesi verso misure di embargo destinate più a colpire le popolazioni, spesso deboli, inconsapevoli ed indifese che a sortire efficacia nei confronti dei loro governi;

che occorre prioritariamente riproporre con forza alla attenzione delle Nazioni Unite i problemi dell'area mediterranea e del medio e vicino Oriente stanti le situazioni di crisi riguardanti in particolare, oltre l'area del Golfo, l'interruzione del processo di pace in Palestina, la grave situazione algerina, la ancora aperta questione libanese, quella cipriota e quella curda, con evidente compromissione dei più elementari diritti umani, dei popoli e dei gruppi etnici;

considerato in particolare quanto preminente sia l'interesse del nostro paese e dei paesi europei alla prosecuzione attiva del dialogo euro-arabo e quanto sia necessario attivare il progetto di partenariato mediterraneo promosso dalla Conferenza di Barcellona;

ritenuto che nessuno dei paesi rivieraschi debba essere escluso mentre l'applicazione dell'embargo alla Libia ne ha di fatto respinto la partecipazione,

impegna il Governo:

a dar conto di quali iniziative intenda assumere nelle sedi opportune per consentire una piena ripresa dei rapporti della Libia con la comunità internazionale ed in particolare con l'Unione Europea, anche in vista della 2ª Conferenza euro-mediterranea in programma il prossimo anno in Germania, richiedendo la cessazione dell'embargo anche come segnale di progresso nella costruzione di una pace stabile e di un rafforzamento ed ampliamento del dialogo in atto nel quadro della cooperazione euro-araba.

(1-00243)

VELTRI, BORTOLOTTI, CAMO, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, CORSI ZEFFIRELLI, COZZOLINO, GAMBINI, GIOVANELLI, IULIANO, MAGGI, MANCONI, PAROLA, POLIDORO, RESCAGLIO, RIZZI, SPECCHIA, SQUARCIALUPI, STANISCIÀ. - Il Senato,

premessi:

che la difesa del suolo insieme alla tutela delle acque e alla regolazione sostenibile dei suoi usi, secondo criteri di bilancio quantitativo e qualitativo e in connessione con le risorse idriche sotterranee, è uno dei problemi più rilevanti nel nostro paese dal momento che gran parte del

territorio nazionale è interessato con frequenza elevata da fenomeni alluvionali, da inondazioni e da frane che producono danni rilevanti e causano molto spesso la perdita di vite umane, in considerazione della necessità di una razionale e integrata utilizzazione delle risorse idriche in un quadro unitario di riferimento;

che la difesa del suolo, nell'accezione sopra evidenziata, costituisce una delle grandi priorità nazionali e richiede quindi strumenti efficaci e risorse finanziarie e umane adeguate;

che il Parlamento ha inteso dare una risposta razionale e organica a tale problema con la legge 18 maggio 1989, n. 183: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e con successivi provvedimenti legislativi e amministrativi ad essa collegati;

che tale normativa è stata applicata in modo parziale e non omogeneo su tutto il territorio nazionale, talchè a otto anni dalla sua entrata in vigore i risultati conseguiti appaiono inferiori a quelli previsti;

che, per affrontare in modo organico questo rilevante problema, la Commissione territorio, ambiente e beni ambientali del Senato, primo firmatario il senatore Veltri, ha proposto la istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di attuazione delle norme in materia di difesa del suolo;

che, raccogliendo tale proposta e una proposta analoga avanzata dalla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, le Presidenze della Camera e del Senato hanno proceduto alla costituzione di un Comitato paritetico per l'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo;

che l'indagine svolta fra i mesi di luglio e di dicembre 1997 ha consentito di acquisire una vasta documentazione e di sviluppare, anche attraverso audizioni di numerosi referenti istituzionali e di esperti, un'analisi puntuale circa i motivi che hanno ostacolato la piena attuazione della legge n. 183;

che l'indagine ha evidenziato come il diverso livello di applicazione della legge n. 183, anche per effetto della suddivisione tra bacini di interesse nazionale, interregionale e regionale, abbia accentuato disuguaglianze e squilibri e consenta diversi livelli di protezione dal rischio e di utilizzazione e valorizzazione delle risorse naturali tra le diverse aree del paese;

che tali aspetti sono strettamente intrecciati con la ridefinizione delle competenze e dei compiti delle amministrazioni centrali, regionali e locali, con la scelta del modello organizzativo dell'Autorità di bacino, con il sistema dei rapporti istituzionali fra livello nazionale e periferico;

che l'indagine ha sottolineato la molteplicità delle competenze presenti nel settore, che rende oltre misura complesso il processo di formazione, di approvazione e di adozione dei piani di bacino o procedure lunghe e tortuose e passaggi che appaiono sovente ridondanti;

che l'indagine ha messo in luce i risultati comunque positivi raggiunti nelle zone dove più efficace e solerte è stata l'applicazione della legge;

che l'indagine ha mostrato l'inadeguatezza degli strumenti operativi, la carenza di uomini e mezzi e la modestia delle risorse finanziarie che dal 1989 ad oggi sono state destinate alla difesa del suolo;

che l'indagine ha evidenziato i problemi di compatibilità tra indicazioni, limitazioni d'uso e vincoli posti dal piano di bacino e altri strumenti di piano preesistenti e non, con legittimi interessi regolati dalla strumentazione urbanistica;

che l'indagine ha inoltre consentito di formulare una proposta dettagliata che individua le iniziative da intraprendere per una più efficace politica di difesa del suolo, e contribuisce a delineare un'articolata strategia per le azioni legislative e amministrative nel settore della difesa del suolo, delle acque e del governo del territorio;

che tali azioni devono essere coerentemente inserite nello scenario più complesso di riferimento che si va delineando e nel quale assumono grande rilievo da un lato la direttiva comunitaria, *in itinere*, per istituire il quadro per la politica comunitaria in materia di acque e, dall'altro, i provvedimenti attuativi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare quelli relativi alla macroarea territorio,

impegna il Governo:

ad ispirarsi nelle sue iniziative legislative ed amministrative ai risultati conclusivi dell'indagine conoscitiva in titolo, in particolare uniformandosi e dando concreta attuazione ai seguenti indirizzi:

1) l'impianto complessivo della legge n. 183 è valido e razionale, tanto che ha consentito di conseguire risultati importanti in parti del territorio nazionale, soprattutto al Nord, e di acquisire un patrimonio di conoscenze e di iniziative che non va disperso ma potenziato, pertanto, occorrono solo interventi di «manutenzione» legislativi e di innovazione, di concerto con la legge n. 59 del 1997 e coerentemente con la proposta di direttiva comunitaria in materia di acque, e non drastiche modificazioni;

2) la unitarietà fisica dei bacini idrografici deve essere preservata perchè rappresenta la scala alla quale avvengono la maggior parte dei fenomeni naturali legati al ciclo delle acque ed è coerente con le indicazioni della proposta di direttiva comunitaria in materia di acque; l'indicazione comunitaria dei distretti idrografici non è infatti in contraddizione con quella dei bacini idrografici di cui alla legge n. 183, ma al contrario questi ultimi ne sono un'anticipazione: i distretti – secondo la direttiva comunitaria – sono considerati infatti «unità naturale di base per la protezione e l'impiego delle acque», mentre i bacini idrografici rappresentano l'unità amministrativa principale per la gestione idrica; risultano rafforzati, inoltre, gli organismi dell'Autorità di bacino, per bacini idrografici singoli o accorpatisi, come già avviene sul piano delle interconnessioni tra alcuni principali bacini del Sud, in mancanza, però, di governi coordinati;

3) va confermata, potenziata ed estesa la indicazione della legge n. 183 che incardina l'organizzazione della difesa del suolo e la disciplina delle risorse idriche sul modello istituzionale e organizzativo delle Autorità di bacino, identifica nella pianificazione di bacino lo strumento per

disciplinare le azioni in questo settore ed assegna un ruolo preminente alle azioni di previsione e prevenzione;

4) il principio di sussidiarietà deve essere concretamente attuato attraverso un reale decentramento che valorizzi i compiti delle regioni e degli enti locali, conservando comunque a livello centrale un ruolo di coordinamento, di indirizzo, di impulso e, ove necessario, di surroga, e favorendo il ricorso ad accordi di programma tra regioni interessate allo stesso bacino idrografico e tra queste e lo Stato;

5) deve essere garantita la omogeneità tra le diverse aree del paese attribuendo la stessa rilevanza a tutti i bacini indipendentemente dalla loro posizione geografica, superando quindi la distinzione tra nazionali, interregionali e regionali, e prevedendo per essi riaggregazioni funzionali;

6) il modello amministrativo «Autorità» va confermato e vanno mantenute ferme le Autorità già istituite, sollecitando anzi la costituzione delle Autorità ancora da istituire, specie nelle regioni centro-meridionali, al fine di non vanificare il faticoso processo di avvio della legge n. 183; il modello amministrativo – uniformandosi ai sopraccennati criteri di identificazione dei bacini – va anch'esso reso uniforme per tutto il territorio nazionale, e quindi uniformi devono essere: la struttura organizzativa, il complesso dei poteri, i modi delle decisioni, la composizione del Comitato istituzionale; quest'ultimo dev'essere espressione prevalente e precipua delle istituzioni regionali e locali del bacino o dei bacini interessati, in adesione ai principi di sussidiarietà e territorialità di cui alla legge n. 59 del 1997, prevedendo una rappresentanza dello Stato, unitaria e con piena delega, per assicurare unicità di indirizzi e gli interessi nazionali; per i bacini che interessano più regioni le competenze e gli uffici periferici dello Stato relativi alla difesa del suolo vanno assegnati alle Autorità di bacino, anche al fine di assicurare omogeneità ed unicità delle azioni e degli interventi;

7) la rappresentanza degli interessi regionali, locali e statali deve essere assicurata attraverso la designazione da parte degli enti interessati di soggetti delle amministrazioni o di esperti in materia, sul modello amministrativo della legge n. 394 del 1991 in materia di parchi naturali; in ogni caso devono essere assicurati alle Autorità di bacino adeguate autonomie funzionali e decisionali, nonchè più ampi poteri di regolazione, di controllo, di vigilanza e sanzionatori;

8) in particolare, l'autonomia finanziaria e funzionale dell'Autorità di bacino deve essere garantita, oltre che da flussi finanziari adeguati e costanti su base triennale per assicurare continuità e certezza all'azione delle strutture preposte, dagli introiti erariali legati alle concessioni di acque, suolo, inerti, da una componente compensativa dei costi di salvaguardia delle risorse da introdurre nella struttura delle tariffe e da consistenti incrementi delle dotazioni di uomini e mezzi;

9) vanno aumentati i poteri delle Autorità di bacino in riferimento al controllo degli usi delle risorse idriche, conferendo ad esse le competenze in materia di concessioni di derivazione di acque pubbliche,

al fine di poter operare in coerenza con i poteri ad esse attribuiti in materia di redazione del bilancio idrico, che altrimenti si ridurrebbero a mero esercizio contabile;

10) il procedimento di formazione del piano deve essere drasticamente semplificato, riconducendolo all'interno dell'Autorità eliminando tutti i passaggi che attualmente ne ritardano in modo inaccettabile il percorso; l'approvazione deve essere un atto proprio dell'Autorità dopo che il piano di bacino sia stato preventivamente approvato dalle assemblee regionali interessate; questo deve essere l'unico passaggio: tutti gli altri pareri devono essere formulati all'interno degli organi dell'Autorità di bacino dai rappresentanti dei vari organismi, dotati di ampio potere di delega;

11) per accelerare i tempi di formazione e approvazione, il piano può essere redatto per fasi, attraverso piani tematici o per stralci relativi a settori geografici più delimitati, purchè siano sempre inquadrati in una cornice generale relativa all'assetto più complessivo del bacino nella sua interezza; particolare efficacia potrebbe avere, nelle aree più in ritardo nella applicazione della legge, il ricorso a piani preliminari redatti sulla base della conoscenza già disponibile, che è comunque rilevante; in ogni caso grande attenzione deve essere riservata alla manutenzione ordinaria delle opere attraverso programmi di manutenzione periodica;

12) per ridurre l'impatto delle prescrizioni vincolanti dei piani di bacino occorre temperare, nell'ambito della pianificazione di area vasta, le esigenze di tutela e gli interessi privati incisi dalle prescrizioni del piano, rafforzando la concertazione fra enti competenti, e prevedendo eventuali piani di dettaglio di area vasta e su scala sovracomunale, e favorendo con adeguate agevolazioni e incentivi il reperimento delle aree necessarie per la rilocalizzazione degli insediamenti, compresi quelli riguardanti le colture agricole;

13) la protezione assicurativa deve essere favorita in tutte le situazioni nelle quali non si può operare con il trasferimento dei centri abitati;

14) nella riduzione del rischio idrogeologico le azioni di difesa del suolo vanno strettamente interrelate a quelle di protezione civile, dal momento che quest'ultima non può limitarsi all'intervento post-evento, ma deve intervenire in modo efficiente e organizzato ancora prima dell'evento attraverso la prevenzione. Anche per questo aspetto va riaffermato il ruolo centrale dell'Autorità di bacino che va esercitato sia nella fase di analisi del rischio, sia nella predisposizione dei piani post-evento. Contestualmente occorre prevedere, nelle strutture delle Autorità di bacino, adeguate rappresentanze delle istanze di protezione civile;

15) anche la gestione delle risorse idriche deve essere pianificata a livello di bacino e va quindi coordinata con l'Autorità di bacino, rafforzando i già stretti legami tra la legge n. 36 del 1994 e la legge n. 183, e assicurando una contestuale valutazione della qualità e della quantità delle acque, nell'ambito del piano di bacino; in particolare un grande sforzo deve essere sviluppato per l'aggiornamento del catasto delle concessioni

individuando le utenze abusive e trasferendo all'Autorità di bacino il compito del rilascio delle concessioni;

16) nell'ambito del bilancio idrologico, accanto alle utenze tradizionali (irrigue, potabili, industriali, energetiche) deve essere considerata anche l'utenza ecologica finalizzata a garantire sia la sopravvivenza degli ecosistemi, attraverso il minimo deflusso vitale, sia la fruibilità dei corsi d'acqua a fini ricreazionali;

17) le strutture tecniche hanno grandissimo rilievo nella difesa del suolo ed è quindi necessario assicurare un presidio tecnico del territorio adeguato alle esigenze di monitoraggio, di polizia idraulica, di vigilanza, di servizio di piena; è necessario altresì salvaguardare e potenziare il rilevante patrimonio di conoscenze acquisite, completando e ampliando i rilievi cartografici di base e tematici che evidenziano gli aspetti fisici e descrittivi del territorio; la competenza e l'esperienza dei Servizi tecnici nazionali vanno risaltate dando certezza di prospettiva e di strategia ai dirigenti e al personale, conservando le strutture unitarie a livello nazionale, garantendo maggiore autonomia e aumentando il livello di articolazione sul territorio, anche favorendo una loro più diretta partecipazione al sistema nazionale di protezione civile;

18) la ricerca scientifica nei settori della difesa del suolo e delle risorse idriche deve essere ulteriormente potenziata per assicurare la continuità dei positivi risultati fin qui conseguiti; particolare rilievo dovrà essere dato ad iniziative che consentano il trasferimento del *know-how* dalla comunità scientifica alle strutture tecnico-operative delle Autorità di bacino e dei Servizi tecnici nazionali e regionali;

19) devono essere favorite e, ove necessario, promosse iniziative nel campo della formazione sia a livello post-laurea con attività di formazione permanente nei confronti del mondo tecnico professionale, sia a livello di corsi di studio, potenziando corsi di laurea e di diploma maggiormente vocati alla difesa del suolo, come quelli in ingegneria per l'ambiente ed il territorio, e in discipline naturalistiche ed economiche;

20) occorre assicurare il coinvolgimento attivo dei cittadini, stimolando la nascita di comitati di utenti, superando strumenti tradizionali poco efficaci come il deposito di piani e progetti per la consultazione, mediante l'attività di organismi che favoriscano la diffusione capillare delle informazioni e la raccolta sistematica delle posizioni dei vari soggetti interessati.

(1-00244)

Interpellanze

FIGURELLI, SALVI, MANCONI, PIERONI, MARINO, SALVATO, ROBOL, BARRILE, BATTAFARANO, BERTONI, BESOSTRI, BISCARDI, BOCO, BONFIETTI, CALVI, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, CORTIANA, D'ALESSANDRO PRISCO, DE LUCA Athos, DE ZULUETA, DIANA Lorenzo, FERRANTE, GAMBINI, GIOVA-

NELLI, LOMBARDI SATRIANI, LUBRANO di RICCO, MANCONI, MASULLO, PAGANO, PARDINI, PAROLA, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, SARTO, SCIVOLETTO, SQUARCIALUPI, STANISCIÀ, TAPPARO, VELTRI. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, dell'ambiente, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Per conoscere:

quali siano le scelte che il Governo ha fatto, o intenda compiere, affinché le risorse proprie di Favignana possano essere a pieno valorizzate e gli strumenti del suo piano paesistico territoriale e della sua riserva marina possano essere a tale scopo utilizzati nel modo migliore, secondo un progetto contraddistinto dagli obiettivi indicati nella interrogazione 3-01486 del 9 dicembre 1997 (FIGURELLI, SALVI, BERTONI, SCIVOLETTO, BARRILE, CORRAO, DIANA Lorenzo, BATTAFARANO, TAPPARO, LOMBARDI SATRIANI, PARDINI, CALVI, BESOSTRI, BONFIETTI, FASSONE, SMURAGLIA, PAGANO, BISCARDI, MASULLO, DE ZULUETA, VELTRI, DE GUIDI, OCCIHPINTI, ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e di grazia e giustizia), e, pertanto, alternativo ad un'opera pubblica tanto dannosa quanto inutile quale è il megacarcere, opera concepita negli anni '80, ben prima di quel decreto che ha liberato le isole dell'Asinara e di Pianosa dalla condanna ad esser luogo di pena e che ha concepito la dismissione di quei penitenzieri, da poco completata, secondo ragioni e fini da cui discriminare ed escludere ora l'isola di Favignana è incomprensibile;

se gli elementi costitutivi del progetto alternativo indicati nella citata interrogazione, e, in particolare, il riferimento alla battaglia delle Egadi e la opportunità di costruire a Favignana una stazione di archeologia sottomarina, non meritino quella attenta riconsiderazione e quell'apprezzamento nuovo che sono imposti da tre fatti recenti:

1) il ritrovamento nelle acque di Levanzo di nove ancore di bronzo;

2) la scoperta nel Canale di Sicilia del Satiro danzante, un eccezionale reperto dell'arte antica che si è già accertato possa aprire prospettive di nuovi e assai importanti ritrovamenti;

3) l'approvazione da parte del Consiglio regionale dei beni culturali della Sicilia di un progetto esecutivo redatto dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani: il «Progetto di restauro dell'ex stabilimento Florio di Favignana e di adattamento ad attività culturali», che merita il concorso dell'Unione europea, prevede 35 miliardi di lavori, e, per un primo lotto funzionale di lire 22.438.000.000, è stato inserito nell'elenco delle opere da proporre al finanziamento possibile con la rimodulazione degli stanziamenti della legge n. 64 del 1986 (oltre al grande museo della tonnara e alle attrezzature e alla biblioteca specialistica del centro studi dell'ambiente marino legato alla riserva marina – un *antiquarium*, articolato in tre sezioni, preistorica, ellenistico-romana, tardo antica e medievale –, nel progetto è prevista una stazione di archeologia sottomarina, dotata dello spazio espositivo per i reperti, di un laboratorio

per il trattamento dei relitti in legno che si recupereranno dai fondali delle Egadi, delle attrezzature idonee al loro restauro, di una scuola di archeologia subacquea dove la didattica sia legata alla ricerca e all'opera di conservazione e di restauro);

se i Ministri non ritengano di dover confermare con la necessaria urgenza l'orientamento già pubblicamente espresso nel comunicato stampa del Ministero dei lavori pubblici del 23 dicembre 1997: «L'onorevole Gianni Mattioli, sottosegretario ai Lavori pubblici, ha ricevuto oggi il presidente della provincia di Trapani Carmelo Spitaleri. L'incontro ha riguardato la costruzione del nuovo carcere di Favignana che dovrebbe sorgere in una zona di particolare interesse archeologico e ambientale dell'isola. Il presidente della provincia ha dichiarato la propria contrarietà a tale realizzazione che – assieme al danno ambientale – pregiudicherebbe in maniera irreversibile le principali vocazioni economiche dell'isola legate al turismo e alla pesca. Il sottosegretario onorevole Gianni Mattioli ha condiviso l'esigenza di impedire che un nuovo megacarcere comprometta il futuro delle Egadi, ritenendo necessario una immediata verifica del progetto, con la ricerca di soluzioni alternative quali la ristrutturazione dell'attuale casa di detenzione nell'isola. L'onorevole Mattioli ha anche assicurato la propria attenzione per la salvaguardia dei diritti delle guardie carcerarie in servizio a Favignana. Soluzioni all'economia dell'isola possono giungere invece dalla gestione, da parte della provincia e delle associazioni dei pescatori, della Riserva Marina anche con la costituzione di una stazione di archeologia marina nonchè con il recupero dell'Antica Tonnara "Florio"»;

se siano state effettuate, e con quale esito, la «immediata verifica del progetto» e la «ricerca di soluzioni alternative» che il citato comunicato stampa del Ministero dei lavori pubblici annunciava;

se la necessaria conferma che si chiede del citato orientamento del Governo non debba far piena chiarezza sulle ragioni di una duplice pubblica smentita che di fatto ne è stata data:

a) la prima volta, il 9 gennaio 1998, dalle dichiarazioni del direttore generale del Ministero di grazia e giustizia, dottor Margara, il quale, in una riunione da lui organizzata e tenuta presso il comune di Favignana, avrebbe affermato, secondo quanto ha riferito la stampa locale, la determinazione a costruire nell'isola un nuovo penitenziario, ancorchè come egli stesso lo avrebbe definito, «peggiore di quelli esistenti ed estraniante»;

b) la seconda volta, il 20 marzo 1998 dalle «informazioni pervenute dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» riferite nell'Aula del Senato dal sottosegretario Ayala come la «base» della risposta del Governo alla interrogazione 4-08691 del 2 dicembre 1997, divenuta poi 3-01673, dei senatori De Luca Athos e Lubrano di Ricco;

per quali ragioni in questa smentita la costruzione del megacarcere sembri essere presentata ignorando (o coprendo?) vizi che si dovrebbe non ignorare nè coprire, i vizi che segnano la storia della gara e degli affidamenti-riaffidamenti dell'opera alle imprese aggiudicatrici, e che inficiano la «convenzione n. 4466 stipulata il 26 giugno 1997 tra il Provveditorato

alle opere pubbliche per la Sicilia e l'Associazione temporanea tra le imprese Italiana costruzioni e Tosi Ezio & C'À, e firmata da Sturiale, vice-provveditore alle opere pubbliche, e da Navarra, presidente del Consiglio di amministrazione della Italiana Costruzioni, capogruppo della associazione temporanea di imprese;

se si intenda verificare questi vizi, individuarne le ragioni e gli autori, riferirne in Parlamento, al fine di riparare ad essi e ripristinare la legalità, e, in particolare, se si intenda verificare se è vero - e come, e per responsabilità di chi, sia stato possibile - che la convenzione:

1) omette di citare, e apertamente contraddice, il vincolo di legge su tutta l'isola di Favignana e sull'intero arcipelago delle Egadi, apposto nel 1991 («dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Arcipelago delle Egadi», decreto 10 agosto 1991 dell'Assessorato dei beni culturali e ambientali, *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 16 novembre 1991) ma proposto sin dal 1987, con pubblicazione nell'albo pretorio del comune dall'11 agosto all'11 novembre 1987, e omette di citare il fatto che ancora prima l'Assessorato regionale ai beni culturali aveva notificato i provvedimenti cautelativi della legge n. 1497 del 1939, inibendo su tutto il territorio dell'isola modificazioni pregiudizievoli per il paesaggio, e ciò proprio al fine di «evitare interventi irreparabili, quale quello della costruzione del complesso carcerario»;

2) affida un suo fondamentale presupposto, la localizzazione dell'opera, ad un doppio fuorviante falso, il falso che nega l'unicità e la totalità del vincolo stabilito dal decreto del 1991: la contrada Arena, prescelta per la localizzazione, viene spacciata quale area «non soggetta a vincolo paesaggistico», mentre la contrada Mustazzello, indicata dalla precedente, originaria, localizzazione, viene rappresentata come area alla quale un imprecisato vincolo paesaggistico della Sovrintendenza sarebbe circoscritto. Il falso sulla contrada Arena è da valutare anche alla luce della prospettiva di ricerca e di valorizzazione di beni culturali aperta da alcuni saggi archeologici stratigrafici compiuti nell'area e degni di particolare attenzione (gli scavi, i ritrovamenti di tombe violate in antico e in cui la spoliazione è stata radicale, i frammenti di anfore puniche e di anfore greco-italiche che per datazione indicano un *terminus post quem* ora tra il III e il II secolo ora tra il II e il I secolo a.C.; gli ambienti scoperti, hanno, per un verso, consentito di individuare parti di due necropoli del cui impianto i materiali rinvenuti non permettono ancora di stabilire una datazione certa, e, per altro verso, di ipotizzare un uso agricolo dell'area prima delle necropoli. Infatti questi saggi, e i loro parziali risultati, hanno indotto il direttore dei lavori dirigente tecnico archeologico a prospettare l'opportunità di proseguire e di ampliare gli scavi ai fini di conoscere meglio la storia di questa contrada di Favignana, e, in particolare, di approfondire il quadro storico-archeologico del prima e del dopo della grande battaglia delle Egadi, che, con la di-

struzione della flotta cartaginese, pose fine alla prima guerra punica nel 241 a.C.);

3) ripete questo falso sulla contrada Arena quando omette di menzionare il parere reso il 2 novembre 1993 dal Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 80 del 1977 («il vincolo di immodificabilità attualmente vigente sull'isola preclude in modo assoluto, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico, l'assentibilità della soluzione individuata per la localizzazione di un nuovo carcere nell'isola di Favignana... detta soluzione può essere esaminata solo a seguito della approvazione del piano paesistico territoriale, cui è preordinato il vincolo anzidetto, a condizione che sia compatibile, tra l'altro, con le previsioni di detto piano»);

4) omette di dar notizia del voto espresso il 27 ottobre 1993 dal consiglio regionale dell'urbanistica: «Il consiglio ritiene che il progetto, nella attuale situazione vincolistica, non possa essere preso in esame»;

5) aggrava il ripetuto falso sulla contrada Arena quando sceglie di non citare, e però di contraddire apertamente, la norma con la quale l'opera oggetto della convenzione è incompatibile: il decreto 1° febbraio 1996 «Piano paesistico territoriale delle Isole Egadi» (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 8 del 17 febbraio 1996). La scelta dei falsi appare ancor più significativa se si considera che nel decreto è contenuto un riferimento esplicito e dettagliato ad una opposizione mossa contro il piano paesistico proprio dal Ministero di grazia e giustizia nel 1994, e alla decisione di respingerla: «... la contrada Arena è sottoposta dal piano territoriale paesistico a misure di salvaguardia archeologiche. Queste impongono un ridimensionamento dell'area di sedime del carcere tale da rendere la struttura inadatta alla sua funzione. Permanendo l'esigenza di realizzare a Favignana un penitenziario, la cui migliore sede rimane quella di contrada Mustazzello, l'amministrazione opponente chiede una variante al piano territoriale paesistico che preveda la «riconferma dell'area in contrada Mustazzello quale area di sedime...». A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che l'articolo 69 delle norme del piano detta precisi criteri... Le motivazioni vanno ricercate nel forte impatto ambientale e paesistico che l'eventuale realizzazione di un'opera così impegnativa avrebbe... Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione. Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza e quelle già formulate dallo stesso comitato...»;

6) comprende come propria parte integrante, e qualificante, un «progetto di massima», che, contro legge (innanzitutto contro la legge n. 1497 del 1939), non è stato sottoposto alla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali. Anche questa illegalità appare ancor più significativa se si considerino gli articoli 61, 62, e 63 del Piano territoriale paesistico dedicati agli «interventi di rilevante trasformazione del ter-

itorio», alle «procedure», alla «compatibilità paesistico-ambientale». In base a questi articoli infatti la Soprintendenza non avrebbe mai potuto approvare il «progetto di massima», nè mai avrebbe potuto sottrarsi al dovere di giudicarlo radicalmente incompatibile con il piano territoriale paesistico, prima di tutto perchè le dimensioni planimetriche e volumetriche del megacarcere sono in sè inconciliabili con il prescritto «rispetto delle preesistenze e dei valori paesistico ambientali messi in evidenza dal piano» (articolo 61), e anche perchè il «progetto di massima» era e rimane proprio per queste ragioni sprovvisto del prescritto «studio di compatibilità paesistico-ambientale» (articolo 63) e dei prescritti «studi in materia paesistica, storica e naturalistica (geologica, ecologica, botanica, faunistica) in ragione delle caratteristiche dei luoghi interessati dall'intervento espresse con riferimento ai contenuti del piano» (articolo 62), e sprovvisto, ancora, delle prescritte «proposte alternative per la comparazione dell'entità degli effetti di impatto sul paesaggio e sull'ambiente» (articolo 62);

7) tende a presentare l'originario «progetto di massima» della amministrazione dei lavori pubblici posto a base della gara esperita nel 1992 per l'affidamento in concessione come progetto ancora valido nonostante il cambiamento della localizzazione dell'area intervenuto nel 1995, e tale, quindi, da non comportare la necessità di esperire una nuova gara e da legittimare il riaffidamento alle medesime imprese: alla nuova area viene attribuita non solo la condizione di area «non soggetta a vincolo paesaggistico», ma anche quella di area dalle «medesime caratteristiche geomorfologiche», e anche questa attribuzione appare come non vera in quanto non fondata sul supporto documentario di preliminari indagini geologiche e geotecniche (la convenzione, infatti, non contiene riferimento alcuno a tale supporto documentario e prescrive alle imprese concessionarie non solo di operare «l'adeguamento planimetrico dei corpi di fabbrica alla diversità del perimetro e della viabilità in relazione alla nuova localizzazione» - e cioè di fare un progetto nuovo, diverso da quello posto a base della gara! -, ma anche di effettuare le indagini geologiche e geotecniche sui terreni interessati, e ciò evidentemente, perchè l'amministrazione non aveva fatte, come avrebbe dovuto, le indagini preliminari);

8) contiene una clamorosa contraddizione con la clausola della «segretazione» dei lavori (clausola che le stesse imprese aggiudicatrici avevano invocato contro la pubblicità della gara in uno dei motivi dei propri ricorsi respinti dal TAR!); aggira il criterio 13 della direttiva n. 4006 del 2 agosto 1992 del ministro dei lavori pubblici Merloni («per i lavori dichiarati segreti... possono partecipare alla gara solo imprese dotate dei requisiti di riservatezza indicati dalla autorità competente»), e non dà certezza alcuna sui soggetti ai quali la costruzione del megacarcere sarà effettivamente affidata, e sulle forme e condizioni di tale affidamento. Prevede, infatti, che il ruolo delle imprese concessionarie possa essere non quello dei costruttori, ma

quello di intermediari di lavori e opere, e di distributori di decine di miliardi, laddove alle imprese concessionarie è data «facoltà di subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori: movimenti di terra, demolizioni, sistemazioni stradali ed esterne in genere; strutture in cemento armato; pavimentazioni, intonaci, sottofondi, murature; impermeabilizzazioni; coloriture e verniciature; posa in opera di isolanti e coibenti con posa non eseguita dalla ditta fornitrice; montaggio di manufatti prefabbricati, serramenti, opere in ferro e vetri qualora il montaggio non sia eseguito dalla ditta fornitrice; impianti tecnologici» (quali opere o lavori, essenziali alla costruzione del megacarcere, e piccoli o grandi che siano, non sono compresi in questo elenco redatto per quei subappalti che la storia ha dimostrato essere riserva di caccia privilegiata dalle imprese mafiose?!);

9) prevede costi che, al netto della maggiorazione del trasporto mare, sono inspiegabilmente molto più alti di quelli di un altro carcere realizzato in Sicilia negli stessi anni, tra il 1992 e il 1996, ed ora completato: il carcere di Siracusa, che prevedeva 250 detenuti e 150 sorveglianti (e oggi vi si registra una presenza di circa il doppio), è stato realizzato interamente con un costo per lavori di 50 miliardi, mentre il carcere di Favignana, per 200 detenuti e 150 sorveglianti, e con un progetto andato in gara nel 1992, dovrebbe venire a costare, non nella sua interezza, ma per il solo «lotto funzionale», 93 miliardi per lavori;

10) non dice perchè e come al momento della gara del 1992 lo stralcio funzionale era di 50 miliardi su un importo complessivo dell'opera di 88 miliardi e 450 milioni, e nel 1996 diventa di 93 miliardi e 450 milioni su un importo complessivo di 120 miliardi senza che vengano indicate categorie di lavori diverse e o in maggiore quantità rispetto alle previsioni originarie, e, perfino, contro il decreto ministeriale 29 marzo 1996, n. 2435/21/106 («per quanto attiene agli aspetti finanziari dell'opera va rilevato che l'importo complessivo originariamente attuato in lire 88.450.000.000, finanziato per 50 miliardi, deve ritenersi tuttora adeguato, stante che nessun elemento nuovo è venuto a modificare tali previsioni»);

11) non indica la dimensione del lotto funzionale e perciò configura il «completamento» che si prevede di affidare al medesimo concessionario come un completamento... «infinito»;

12) compie una svista sorprendente in una clausola relativa alla redazione del progetto esecutivo e dello stralcio funzionale, quella sui «computi metrici»: «il concessionario assumerà la piena responsabilità dell'esattezza dei computi metrici per cui, indipendentemente dal parere sui progetti dell'organo consultivo della amministrazione, sia per i lavori da compensarsi a *forfait* che per i lavori da compensarsi a misura, errori formali o sottostime ingiustificate nei computi non potranno comportare variazioni del prezzo che sarà contrattualmente fissato». La clausola appare, a prima vista, come una tutela della amministrazione, e tuttavia, si risolve, obiettivamente, e a spese

della amministrazione, in una particolare generosità nei confronti delle imprese concessionarie: la sottile dizione «errori formali o sottostime», e la scelta di non contemplare qui la «sovrastima» che di norma è esplicitamente prevista nelle convenzioni, regala alle imprese concessionarie la possibilità di errori di «sovranumerazione» nei computi metrici, errori tali che potrebbero far lievitare di tanti e tanti miliardi la spesa del concedente e l'arricchimento del concessionario, dal momento che è noto come l'amministrazione non sia usa verificare i computi metrici a causa della sua strutturale impossibilità operativa;

13) contraddice radicalmente quella «direttiva sulle modalità di gestione delle opere pubbliche» n. 4006 del 2 agosto 1992 del Ministro dei lavori pubblici Merloni, in base alla quale il medesimo Ministro aveva invitato il 12 febbraio 1993 il provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia ad «interrompere la procedura di affidamento (alle imprese allora e tuttora aggiudicatarie) intrapresa, avviandone un'altra che sia in linea con la direttiva n. 4006» con le seguenti motivazioni: a) l'individuazione del concessionario «senza il ricorso a forme di pubblicità»; b) la necessità «di una maggiore concorsualità tra un numero congruo di imprese tale da assicurare la trasparenza del procedimento amministrativo»; c) la indispensabilità «di una definizione esatta delle opere da eseguire e dei relativi oneri sulla base di un dettagliato progetto esecutivo che escluda il ricorso a varianti, causa di ritardi e di lievitazione dei costi». Questa direttiva n. 4006 del 1992 - il cui annullamento è, non a caso, tra le richieste delle imprese aggiudicatarie respinte allora dal TAR - è dalla convenzione rovesciata nei «criteri» seguenti: criterio 2: «nella programmazione degli interventi di competenza si deve privilegiare la ristrutturazione o il restauro del patrimonio edilizio pubblico esistente rispetto alla nuova edificazione. Pertanto va preventivamente verificata la possibilità di soddisfare le esigenze funzionali delle amministrazioni mediante il riadattamento di edifici esistenti»; criterio 3: «nel caso di lotto funzionale è necessario che esista il progetto esecutivo dell'intera opera e la previsione della esecuzione nel triennio»; criterio 4: «i progetti esecutivi devono essere corredati di... studio dell'impatto ambientale...»; criterio 9 : «l'affidamento di lavori pubblici avviene... mediante procedure concorsuali bandite sulla base di progetti esecutivi... l'utilizzo del criterio della offerta economicamente più vantaggiosa è consentito solo nei casi in cui si debba ritenere indispensabile l'apporto progettuale dei concorrenti e la relativa determinazione deve essere analiticamente motivata, anche con l'indicazione dei requisiti minimi per la redazione di varianti da parte degli offerenti. All'elemento di valutazione attinente al "prezzo" va attribuita una incidenza non inferiore al 60 per cento del totale»; criterio 11: «il ricorso alla trattativa privata nell'ambito delle ipotesi tassative previste dalle norme comunitarie e da quelle nazionali va comunque circoscritto ai casi in cui sia documentata la mancanza di una pluralità di offerenti

ovvero sussistano ragioni di eccezionale urgenza... Per lavori di importo superiore a 2 miliardi è richiesta, al fini della ammissibilità della trattativa privata, la autorizzazione ministeriale previa acquisizione dei necessari pareri tecnici»; criterio 14: «l'affidamento ad uno stesso soggetto della progettazione e dell'esecuzione dell'opera è disposto in casi eccezionali e previa autorizzazione del Ministro, sentiti i competenti organi tecnici... deve essere parimenti autorizzato il ricorso a procedure diverse da quelle di cui al criterio 9»; criterio 16: «prima della aggiudicazione o dell'affidamento dei lavori l'Amministrazione deve acquisire elementi certi, sotto i profili tecnici, urbanistici ed ambientali circa la vocazione dell'area individuata...»;

14) contiene un «progetto di massima» il cui «elenco prezzi» è stato «redatto dall'ufficio tecnico della direzione generale edilizia statale e servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici sotto la diretta supervisione dell'ingegner Carlo Oriani», secondo quanto risulta agli interpellanti grande esperto di lavori pubblici e collettore confesso di tangenti. Costui aveva l'incarico di direttore generale della edilizia statale, incarico «nevralgico» per come era stato reso funzionale a garantire accordi tra imprese e responsabili istituzionali della amministrazione dei lavori pubblici. L'ingegner Carlo Oriani venne arrestato su richiesta della procura della Repubblica di Verbania nell'ambito di un procedimento su numerosi reati di corruzione contestati ad imprese e a funzionari di provveditorati alle opere pubbliche e del Ministero dei lavori pubblici, impegnati nella realizzazione della scuola agenti di custodia di Verbania-Pallanza, della caserma di polizia di Ascoli Piceno e di diverse carceri (Santa Maria Capua Vetere, Vibo Valentia, Favignana, Lecce). Dopo l'applicazione della pena a seguito di patteggiamento, con sentenza irrevocabile del GIP di Verbania dell'11 luglio 1994 per anni 1, mesi 2 e giorni 20 di reclusione (pena sospesa), è, attualmente, ancora per corruzione, sottoposto ad altro procedimento penale nel quale ha reso dichiarazioni sostanzialmente confessorie così come un altro protagonista della corruzione finalizzata al megacarcere di Favignana, Claudio Navarra. Il procedimento penale a carico di Carlo Oriani, di Claudio Navarra e di altri protagonisti del sistema di illegalità in quegli anni diffuso nella amministrazione dei lavori pubblici, e a carico del ministro Prandini, trasmesso da Torino e da Verbania per competenza alla procura della Repubblica di Roma, è stato trasferito al collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma, che, a conclusione delle indagini, ha ottenuto dal Senato della Repubblica, nella seduta del 18 novembre 1997, l'autorizzazione a procedere per il delitto di corruzione aggravata. E in questo procedimento la difesa di Carlo Oriani si sarebbe riservata di richiedere il patteggiamento in continuazione rispetto all'episodio nel quale c'è già applicazione della pena del tribunale di Verbania. Carlo Oriani avrebbe nel corso del procedimento penale asserito di avere rivolto – su richiesta del ministro Prandini – segnalazioni «penetranti» ai provveditori per le opere pubbliche della Puglia

e della Sicilia, interferendo nella loro competenza, per le gare relative alle carceri rispettivamente di Lecce e di Favignana. E, alla stessa maniera usata per le altre opere nei confronti di ciascuno degli imprenditori interessati, dopo il positivo esito di queste segnalazioni, e con l'aggiudicazione dei lavori alle imprese raccomandate, aveva chiesto, e ottenuto, su pressione e per conto del Ministro medesimo, la somma di 300 milioni dalle mani di Claudio Navarra, presidente, amministratore delegato e direttore tecnico della impresa capogruppo aggiudicataria allora, e tuttora, dell'appalto. Il nome di Navarra (il quale, peraltro, per i propri lavori, ad Oriani avrebbe richiesto anche interventi capaci di accelerare adempimenti assai lunghi) sarebbe stato inoltre fatto da Oriani a proposito delle ditte che in occasione delle festività natalizie invece di regali gli avevano corrisposto somme di denaro. Nel corso del procedimento penale Claudio Navarra avrebbe raccontato di avere chiesto a Carlo Oriani l'invito alla gara e di averne poi soddisfatto la domanda di 300 milioni;

15) l'elenco prezzi del progetto di massima sembra corrispondere alle maggiorazioni denunciate al collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma da un altro direttore generale dell'edilizia statale, Federico Cempella, rimosso dal ministro Prandini per essersi opposto a varianti-regalo in favore degli imprenditori delle carceri e sostituito con Carlo Oriani in forza di un provvedimento pretestuoso ed illegittimo per cui il TAR avrebbe nel 1994 condannato l'amministrazione. L'elenco prezzi per il carcere di Favignana è da rileggere alla luce delle contestazioni sui prezzi in quel tempo avanzate in seno al comitato paritetico Ministero di grazia e giustizia-Ministero dei lavori pubblici, e, in particolare, alla luce dei fatti ricordati da Federico Cempella al collegio per i reati ministeriali sui contrasti insorti a causa dei tentativi di rendere più conveniente il quadro economico delle convenzioni e di riportare il prezzo a un regime coerente con i prezzi praticati dalla amministrazione nella gestione diretta. L'elenco prezzi fabbricato per il carcere di Favignana appare come una delle chiavi essenziali a spiegare i falsi, le illegalità e le anomalie di cui ai punti precedenti, in quanto i prezzi, al netto della maggiorazione del trasporto mare, sono contraddistinti da una sistematica e assai sorprendente maggiorazione rispetto al «prezzario generale per le opere pubbliche nella Regione siciliana» periodicamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (prezzario storicamente al di sopra di ogni sospetto di penalizzazione dei signori dei pubblici appalti per essere formulato, e via via aggiornato, con la determinante partecipazione del collegio regionale dei costruttori): per le categorie di lavori di maggiore incidenza, quali per esempio, il calcestruzzo e il ferro, l'elenco prezzi raggiunge particolari livelli di munificenza (la differenza rispetto al prezzario allora vigente e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 18 marzo 1991 e rispetto a quello in uso nei carceri dati in concessione dall'allora Edil.pro del gruppo Iri-Italstat, sempre al netto della maggiora-

zione del trasporto mare, oscilla tra il 10 per cento e oltre il 20 per cento, mentre nel campo delle forniture si arriva a livelli paradossali come quello del prezzo del «vetro antiproiettile senza proiezione di schegge e antisfondamento»: il prezzo del 1992, a parità di spessore, non è stato ancora raggiunto dai prezzi ufficiali delle ditte 1998 – lo scarto nel 1992 era plurimiliardario, ora è stimabile a poco più di un miliardo –). Per le imprese allora e tuttora aggiudicatarie il costo della prima *tranche* di tangente – i 300 milioni che Carlo Oriani e Claudio Navarra hanno confessato di avere rispettivamente percepito e dato – appare essere quasi irrilevante rispetto alla prospettiva dell'arricchimento garantito dal solo prezzo;

nel caso in cui i citati vizi della convenzione dovessero dalla verifica risultare confermati, e, in particolare, dovessero essere comprovate le gravi anomalie relative ai costi dell'opera e al rapporto rovesciato tra concedente e concessionario, se i Ministri non ritengano indispensabile:

1) revocare immediatamente la convenzione e la scelta stessa dell'opera;

2) impedire che, mentre i protagonisti confessi della tangente vengono perseguiti, l'opera voluta dalla corruzione si realizzi;

3) verificare – una volta che la prima *tranche* della tangente è stata accertata e ammessa – se dopo di allora, lungo gli zig-zag del successivo andamento dei rapporti tra le imprese aggiudicatarie e l'amministrazione (in particolare il Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia), le anomalie che sono seguite e le abnormità della convenzione non possano, per la loro quantità e qualità, essere attribuiti ad altri nuovi episodi di corruzione eventualmente intervenuti;

4) far chiarezza sul perchè nelle «informazioni pervenute dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» riferite nell'Aula del Senato dal sottosegretario Ayala il 20 marzo 1998 siano compresi – per quanto attenuati dal sapiente ricorso del sottosegretario Ayala al condizionale – gli «eventuali profili di danno erariale a cui potrebbe essere esposta l'Amministrazione in caso di diverse e improvvise determinazioni», e, cioè, più precisamente, fare chiarezza sulle ragioni di quel che appare essere stato a lungo, e continuare ad essere, un vero e proprio rovesciamento delle parti: l'amministrazione esposta a danno erariale nel caso di revoca dell'appalto e della decisione stessa di costruire il megacarcere, e non, al contrario, l'amministrazione tenuta, in autotutela, all'annullamento di ufficio della aggiudicazione, a causa sia dei vizi che segnano la gara e la convenzione, sia della corresponsione di tangente, di cui son confessi entrambi, chi l'ha data e chi l'ha presa;

5) fare altrettanta chiarezza sulle vere ragioni della proposta di ridimensionamento formulata nel febbraio scorso dal direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al Ministero dei lavori pubblici e al provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia «a seguito del dibattito emerso in varie sedi in ordine all'impatto

ambientale» e fatta ribadire nella citata risposta del sottosegretario Ayala al Senato (dagli originari 200 posti detentivi a 100, dalle originarie 150 unità di personale di vigilanza a 75, e da 8 a 3 alloggi di servizio, l'eliminazione del reparto lavorazioni e la riduzione dell'area): ammesso e non concesso che il numero programmato per Favignana fosse davvero corrispondente a esigenze reali, la scelta di dimezzarlo, e quindi di affidare l'altra metà alla costruzione di un altro carcere, non costituisce forse un aumento improprio dei costi unitari dell'uno e dell'altro? E tanto aggravio di spesa, unito alla persistente, obiettivamente irrisolta, incompatibilità del penitenziario con il piano territoriale paesistico, quale ragione e fine potrebbe mai avere se non quello di dover rispondere ad un superiore imperativo (il carcere di Favignana «s'ha da fare»), e, quindi, di realizzare un obiettivo del tutto estraneo agli interessi istituzionali del Ministero: assicurare la continuità dell'opera alle medesime imprese che con l'amministrazione e con il provveditorato alle opere pubbliche hanno condiviso tante illegalità?;

6) comprendere in questa opera di chiarezza sul descritto rovesciamento delle parti la necessità di accertare una circostanza che si sarebbe evidenziata nel procedimento penale davanti al collegio per i reati ministeriali : se e in quale misura il sistema di corruzione all'interno della amministrazione dei lavori pubblici traesse origine più dalle iniziative delle imprese che da quelle dei funzionari, e se tale convincimento sia stato espresso da Carlo Oriani in base a riscontrabili circostanze obiettive o solamente ai fini della propria difesa e a causa delle «pesanti» e «brutali» richieste politiche che gli erano state fatte a favore di una impresa – chiave del rapporto mafia – appalti, l'impresa Costanzo;

7) compiere una attenta ricognizione delle effettive capacità del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo di far valere l'interesse generale, di tutelare la pubblica amministrazione, di non arrovesciare il rapporto concedente concessionario in un rapporto di dipendenza del concedente dal concessionario, e, assumere di conseguenza le coerenti iniziative di bonifica e di innovazione degli apparati, ritenendo la imminente nomina del Provveditore una occasione per garantire che a dirigere il Provveditorato e un suo rinnovamento profondo sia posto un soggetto dotato delle competenze e delle esperienze indispensabili a prevenire la corruzione e ad affermare legalità ed efficienza;

8) controllare rigorosamente e a tappeto se, nella esecuzione dei programmi di edilizia penitenziaria e nella realizzazione di singole carceri e caserme, sono state messe al bando, o se, invece, persistono, procedure simili a quelle contenute nella convenzione per Favignana, o, più in generale, analoghe a quelle contestate nella indagine del collegio per i reati ministeriali e a tale collegio denunciate dal direttore generale Federico Cempella, e da questo controllo far scaturire, per i lavori in corso, iniziative capaci di apportare ogni correzione even-

tualmente necessaria, e per i programmi adottati e da adottare provvedimenti che preventivamente assicurino l'interesse generale e la tutela della pubblica amministrazione (numerose e utili indicazioni si possono trarre in proposito dai ricchi materiali raccolti dalla 1ª Commissione permanente del Senato nella sua «Indagine conoscitiva sugli strumenti istituzionali atti a prevenire i fenomeni di corruzione»);

9) richiedere al prefetto di Trapani la immediata revoca del decreto che ha aperto alle imprese concessionarie l'accesso ai luoghi, e, contestualmente, verificare come mai per tale decreto agli uffici della prefettura di Trapani sia stata sufficiente una semplice presa d'atto della convenzione, e possano essere sfuggite l'importanza dell'opera e la rilevanza dei luoghi, e, ancor più, possano essere stati dimenticati quel vincolo e quel piano territoriale paesistico che la convenzione aveva voluto ignorare;

10) adoperare la revoca della convenzione e la rinuncia ad un'opera incompatibile con la valorizzazione di Favignana e con il suo piano territoriale paesistico per sbloccare subito ingenti risorse e destinarle ad opere riconosciute necessarie e urgenti e tuttavia rinviate proprio per mancanza di fondi,

se non intendano destinare alla valorizzazione delle Egadi, e alla ricerca e tutela dei suoi beni culturali sottomarini i miliardi che possono esser risparmiati all'erario grazie all'iniziativa di questo atto parlamentare e alla verifica che ne saprà fare il Governo.

(2-00545)

Interrogazioni

PAPPALARDO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che con decreto ministeriale del 2 marzo 1992 il ramo d'azienda della F.lli Lombardi & C. Prefabbricati spa con stabilimento in Bitetto (Bari) veniva assoggettato alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95 (legge Prodi);

che, esaurito il previsto periodo della gestione straordinaria, il commissario provvedeva a porre in vendita i beni aziendali con il sistema dell'asta pubblica;

che i primi due avvisi d'asta autorizzati, la cui pubblicazione avveniva sul quotidiano «Il Sole 24 Ore» rispettivamente nei giorni 10 ottobre e 6 dicembre 1995, non ottenevano effetto alcuno, in quanto la gara andava deserta;

che alla terza asta autorizzata, il cui avviso era pubblicato, sempre sul quotidiano «Il Sole 24 Ore», il giorno 16 febbraio 1996, l'unica offerta presentata era quella della Lombardi Project srl, una società formata da dipendenti della azienda in amministrazione straordinaria, i quali impegnavano, nella costituzione del capitale sociale, anche l'intero importo del loro trattamento di fine rapporto;

che tale offerta era ritenuta anomala dal commissario straordinario e dunque è stata rigettata;

che, con ogni probabilità, la decisione del commissario era motivata dalla sproporzione fra l'offerta della Lombardi Project srl (lire due miliardi e duecento milioni) e l'importo della base d'asta (lire tre miliardi e ottocentoquaranta milioni);

che successivamente, e in più riprese, a seguito di incontri avuti con il commissario straordinario prima, e poi anche con il responsabile del procedimento del competente Ministero, la Lombardi Project srl avanzava offerte in aumento, fino alla somma di lire tre miliardi e settantadue milioni di lire, dallo stesso responsabile del procedimento ritenuta congrua ed idonea, in quanto equivalente all'80 per cento dell'importo indicato come base nell'ultimo avviso d'asta;

che a tale offerta non seguiva, curiosamente, alcun riscontro, nè positivo nè negativo;

che in data 3 luglio 1997 la Lombardi Project srl provvedeva a formulare una ennesima offerta, per un importo di lire tre miliardi e seicento milioni di lire, offerta valutata positivamente e perciò indicata a base di un'ennesima asta autorizzata, il cui avviso era pubblicato il 28 settembre dello stesso anno;

che a tale asta, oltre alla Lombardi Project srl, presentavano offerte altre due imprese, senza però riferirsi a un ben individuato soggetto di diritto;

che, ciò nonostante, il commissario straordinario veniva autorizzato, in data 15 dicembre 1997, ad invitare le tre società interessate a partecipare, per il 16 gennaio 1998, ad un incanto con rilanci minimi dell'ordine di lire cento milioni, da espletarsi presso lo studio del dottor Alberto Rotondo, notaio in Brescia;

che a tale incanto la Lombardi Project srl risultava essere la migliore offerente;

che, nella presunzione di avere vinto la gara, la stessa società accettava un ordine di fornitura dell'importo di un miliardo e cinquecento milioni;

che invece, in dispregio a ogni norma e persino alla logica, il commissario straordinario invitava la società di cui sopra a un nuovo incanto, a partire dalla stessa base e con le medesime clausole di quello già svoltosi il 16 gennaio;

che tale ennesimo incanto aveva luogo il 21 aprile scorso, e questa volta vedeva soccombente la Lombardi Project srl;

che nella circostanza il commissario straordinario, senza autorizzazione alcuna, provvedeva a verbalizzare l'avvenuta aggiudicazione dei beni aziendali, e non si limitava più, come invece il 16 gennaio, a prendere atto della migliore offerta,

l'interrogante chiede di sapere:

quale giudizio il Ministro in indirizzo esprima sulla vicenda in precedenza, e seppur sommariamente, descritta;

se non rilevi in essa gravi violazioni delle norme di legge e della procedura;

se non ritenga che il commissario straordinario abbia abusato dei suoi poteri;

quali iniziative intenda assumere per riparare agli effetti del trattamento iniquo e pregiudizialmente vessatorio cui è stata sottoposta la Lombardi Project srl.

(3-01823)

MARTELLI. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che con decreto ministeriale n. 739 del 14 settembre 1994 è stata individuata la figura professionale dell'infermiere e promulgato il relativo regolamento;

che l'attuale *iter* formativo dell'infermiere, disciplinato dal decreto legislativo n. 502 del 1992, come integrato dal decreto legislativo n. 573 del 1996, consiste in un corso universitario di durata triennale che porta al conseguimento finale di un diploma universitario;

che il personale che ha conseguito il diploma sulla base del precedente ordinamento può esercitare le funzioni previste dal decreto sui profili per effetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 573 del 1996;

che l'infermiere di oggi è certamente il prodotto di una politica di formazione coerente e costruttiva, dovendosi anche considerare che i provvedimenti legislativi *in itinere* apporteranno indubbiamente ulteriori innovative modifiche al fine di contemperare sempre più l'obiettivo di formare operatori sanitari di elevata professionalità

che l'articolo 1 del decreto ministeriale n. 734 del 1994 recita: «L'infermiere individua, gestisce e valuta il proprio intervento professionale»;

che il decreto ministeriale di cui è parola ha la caratteristica di regolamento e quindi, di «fonte di diritto immediatamente applicabile»;

che ciò nonostante le disposizioni in esso contenute vengono di norma disattese dalle ASL, restando il personale infermieristico anacronisticamente considerato un «mero esecutore di compiti» con grave lesione della dignità, degli interessi e della professionalità di tali operatori, cui conseguono le negative ripercussioni sull'efficacia ed efficienza delle attività sanitarie globalmente considerate e sulla possibilità che l'infermiere si ponga nei confronti del medico in qualità di collaboratore sempre più qualificato, con uno specifico apporto di professionalità che nel rispetto dei singoli ruoli e delle specificità di ognuno permetta agli stessi di interagire dinamicamente nella salvaguardia e nella cura della salute,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di attivare in termini di assoluta celerità le funzioni di coordinamento e verifica proprie del Ministero rappresentato, predisponendo idonea circolare al fine di sollecitare le ASL del territorio nazionale e/o le regioni affinché si adoperino a dare immediata applicazione alle disposizioni previste nel decreto ministeriale n. 739 del 1994 effettuando anche le necessarie conseguenti verifiche

sulla loro corretta applicazione, posto che il rispetto di tali norme trovi riflesso positivo nell'organizzazione delle attività infermieristiche e sull'impatto che queste hanno nell'assistenza sanitaria globalmente considerata.
(3-01824)

DIANA Lino. – *Ai Ministri per le politiche agricole e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che, da notizie apparse su organi di stampa, si apprende della imminente chiusura, prevista per giugno, dello stabilimento ex SOLAC di Frosinone (attualmente di proprietà della Cirio), con il conseguente trasferimento delle maestranze e degli impianti alla Centrale del latte di Roma;

che tale stabilimento ha rappresentato e rappresenta il principale volano dell'agricoltura ciociara, punto di riferimento principale di tutti quei piccoli e medi produttori di latte della provincia di Frosinone che quotidianamente conferiscono 2.500 quintali di latte di ottima qualità con grandi sacrifici ed esigui guadagni;

che la chiusura di tale stabilimento e la brusca interruzione della trattativa tra i rappresentanti dei produttori del latte e la Cirio sul prezzo del latte innescherebbe un ordigno letale in seno alla già agonizzante agricoltura ciociara,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano promuovere, in tempi brevi, un tavolo di incontro tra le organizzazioni sindacali, la Cirio, gli enti locali ed il Governo affinché si possa risolvere positivamente la situazione suesposta, il protrarsi della quale arrecherebbe gravi danni all'agricoltura ciociara.

(3-01825)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARINO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che nell'area napoletana fioriscono iniziative di ricerca teatrale che indicano una vitalità culturale che andrebbe sostenuta ed incoraggiata, mentre gli enti preposti alla raccolta di queste sollecitazioni sembrano indifferenti rispetto anche a speranze di sbocco occupazionale, si chiede di sapere se non si ritenga opportuno sensibilizzare gli enti centrali e periferici per evitare ulteriori frustrazioni di legittime aspettative.

(4-10738)

MARINO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che nel settore della ricerca applicata molte piccole imprese svolgono meritoria attività in settori particolari, quali ad esempio sistemi di localizzazione e riconoscimento veicoli e targhe, in aree oltretutto a forte problematicità occupazionale, si chiede di sapere se non si ritenga oppor-

tuno accertare la possibilità di coinvolgimento nel rapporto con la pubblica amministrazione per una verifica delle prospettive di sviluppo del settore.

(4-10739)

LAURO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la legge n. 724 del 1994 ha istituito l'emissione dei buoni ordinari comunali (BOC);

che al comune di Napoli dei 300 miliardi raccolti con i BOC 250 sono ancora depositati in banca ed utilizzati in pronti contro termine;

constatato che la somma di cui sopra era destinata all'acquisto di mezzi di autotrasporto,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per i quali i fondi siano stati utilizzati per finalità diverse da quelle che invece il comune di Napoli aveva indicato in sede di delibera.

(4-10740)

MURINEDDU. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che in data 9 ottobre 1997 l'architetto Roberto Luciani, dipendente del Ministero per i beni culturali e ambientali nei ruoli della Soprintendenza per i beni ambientali artistici e storici di Sassari con la qualifica di architetto direttore, è stato nominato dal Ministro dei lavori pubblici componente dell'ufficio del programma per Roma capitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

che il Luciani, in data 18 dicembre 1996, ha inoltrato la richiesta di trasferimento al Soprintendente di Sassari e Nuoro ricevendone parere favorevole;

che l'allora direttore generale per gli affari generali, amministrativi e del personale del Ministero per beni culturali ed ambientali, dottor Salvatore Italia, si è opposto all'effettivo trasferimento, sostenendo che tale richiesta non poteva essere accolta in considerazione della grave carenza di architetti presso la Soprintendenza per i beni ambientali architettonici, artistici e storici di Sassari, sede di organica assegnazione dell'interessato;

che l'architetto Luciani, contro questa decisione, ha presentato ricorso al TAR del Lazio, il quale si è espresso, in data 29 gennaio 1998, favorevolmente al trasferimento di quest'ultimo;

che, insoddisfatto della sentenza favorevole del TAR, il Ministero per i beni culturali ha impegnato l'Avvocatura generale dello Stato per un ricorso al Consiglio di Stato;

che il 3 aprile 1998 l'Avvocatura ha inviato alla Presidenza del Consiglio, alla Soprintendenza di Sassari e al Ministero per i beni culturali, Direzione generale AA.GG.AA. e personale una nota nella quale afferma che «appare quanto mai inopportuna una definizione in sede giudi-

ziale» del conflitto, intendendo non legittimo un appello al Consiglio di Stato;

considerato che il caso del dottor Luciani si configura come una arrogante e pretestuosa avversione nei confronti di un tecnico che si è sempre distinto per meriti professionali e per senso del dovere;

verificato che i numerosi appelli rivolti dallo scrivente al sottosegretario di Stato onorevole Bordon, e ai dirigenti del Dicastero intesi a conoscere le ragioni della manifesta ostilità nei confronti del dottor Luciani non hanno mai dato luogo ad una risposta a più riprese sollecitata,

l'interrogante chiede di sapere se la prassi sin qui seguita dagli uffici ministeriali rientra in un modo abituale di trattare i problemi del personale affidando al tempo la soluzione di ciò che compete ad un altro ordine di responsabilità o se sussistano ragioni serie che consigliano di negare al dottor Luciani un diritto che la giurisprudenza gli riconosce come legittimo.

(4-10741)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» prevede all'articolo 53 l'istituzione, presso il Ministero delle finanze, dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;

che i requisiti e le condizioni per l'iscrizione al suddetto albo dovranno essere definiti con decreto del Ministero delle finanze da emanarsi secondo il disposto dell'articolo 53, comma 3 del decreto legislativo citato;

considerato che a causa del ritardo dell'emanazione delle disposizioni che disciplinano le modalità di iscrizione all'albo, i comuni si trovano in grande difficoltà perchè non possono affidare la gestione di alcuni servizi a società private,

si chiede di sapere quali siano i motivi del ritardo dell'emanazione del decreto del Ministero e se non sia il caso di provvedervi in tempi celeri.

(4-10742)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che da notizie di cronaca si apprende di una conferenza stampa sul lavoro nero a Salerno ed in provincia;

che nel corso di essa sarebbero stati emessi pesanti giudizi sulla attività di controllo dei lavori appaltati dall'amministrazione comunale di Salerno;

che, infatti, nel corso dell'articolo si legge: «i lavori appaltati dal comune di Salerno si sono tutti svolti nell'illegalità nel senso che le ditte che hanno avuto l'appalto hanno a loro volta subappaltato i lavori facendo poi lavorare al nero gli operai...»;

che tale accusa riprende analoghi segnali di allarme lanciati, tra l'altro, nel corso della campagna elettorale senza apparente attività successiva da parte di quanti avrebbero dovuto difendere i lavoratori dallo sfruttamento;

che l'unica organizzazione che si è impegnata sul fronte della lotta al lavoro sommerso e nero è stata la CGIL la quale, con le proprie sollecitazioni, ha consentito all'Ispettorato del lavoro accertamenti e provvedimenti che hanno colpito quanti non erano in regola sul piano contributivo, fiscale e contrattuale;

che tale attività non ha trovato emuli come si evincerebbe dalla mancanza di veri e propri impegni a seguito di un recente incontro in prefettura dove, nominalmente, sarebbe stato costituito un osservatorio per la lotta al lavoro nero,

si chiede di conoscere:

se si intenda accertare, secondo competenze, i comportamenti del comune di Salerno in materia di appalti con riferimento alla tutela dei lavoratori utilizzati dalle ditte appaltatrici e, ove consentito, dalle subappaltatrici;

se si intenda sollecitare una più capillare attività ispettiva, da parte dell'Ispettorato provinciale del lavoro e degli organi competenti, per controlli di regolarità contributiva, fiscale e contrattuale;

se si intenda verificare la fondatezza di quanto riferito a pagina 3 del quotidiano «Cronache del Mezzogiorno» del 28 aprile 1998, che denuncia il mancato rispetto da parte del comune di Salerno della legge n. 241 del 1990 (cosiddetta «legge sulla trasparenza»). Si legge, infatti, che alcuni cittadini avrebbero lamentato le mancate risposte a quesiti sui ritardi annosi per il rilascio di concessioni edilizie da parte del comune.

(4-10743)

CARUSO Luigi. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che dalla risposta ad una interrogazione del parlamentare europeo onorevole Musumeci si è appreso come gli agrumi importati da paesi extracomunitari siano sicuramente nocivi alla salute per effetto dei trattamenti cui sono sottoposti;

che il problema del controllo igienico-sanitario di quei prodotti era stato già da tempo sollevato dallo scrivente con le interrogazioni n. 4-05418 del 17 aprile 1997 e n. 4-09421 del 29 gennaio 1998;

che, ad oggi, il Ministero, mostrando scarsissima sensibilità per il problema sollevato, non ha fornito risposta alcuna,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se non ritenga doveroso un immediato intervento sulla materia in oggetto, anche per rimediare ad una inerzia troppo lunga

ed ingiustificata, dannosa per la salute dei consumatori e per il futuro dell'agrumicoltura.

(4-10744)

CARUSO Luigi. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che, stando alle notizie oggi riportate dalla stampa, la Commissione parlamentare «Antimafia» ha redatto una relazione sul cosiddetto «caso Messina»;

che, se sono esatte le notizie pubblicate, la Commissione avrebbe accertato una impressionante serie di illeciti e di abusi a carico dei magistrati messinesi, ed in modo particolare di quelli della procura;

che la Commissione ha rilevato che mai i Ministeri dell'interno e della giustizia, pur informati con esposti di quanto accadeva, sono intervenuti per i doverosi controlli;

che da circa due anni i predetti ministeri sono retti da componenti di questo Governo;

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri fosse a conoscenza dei fatti oggetto dell'indagine della Commissione antimafia e del comportamento, ritenuto dalla stessa omissivo, dei Ministri della giustizia e dell'interno.

(4-10745)

CASTELLI, LAGO. – *Ai Ministri delle finanze e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

in data 29 aprile 1998 il presidente della provincia di Verona di un'organizzazione di imprenditori signor Lucio Chiavegato ha denunciato circostanziatamente un fatto avvenuto presso gli uffici finanziari della sezione staccata di Verona, secondo il quale si sarebbe recato presso l'ufficio IVA, con un suo iscritto, per avere chiarimenti riguardanti una sanzione comminata a quest'ultimo;

che ha incontrato un individuo identificato in seguito quale direttore dell'ufficio stesso;

che l'individuo in questione, a fronte della richiesta di un colloquio, si è negato usando toni molto poco urbani;

che a fronte di precisa richiesta non ha declinato le proprie generalità;

che alcuna spiegazione in merito a chiarimenti richiesti è stata fornita ma anzi il tutto è proseguito con toni arroganti da parte dell'impiegato pubblico;

che è stato redatto un verbale sull'accaduto dalla Polizia di Stato convocata all'uopo dal signor Chiavegato,

gli interroganti chiedono di sapere:

come si siano svolti i fatti; come appaiono dal verbale di Polizia;

se risponda al vero che l'impiegato pubblico protagonista dell'increscioso episodio risponde al nome di Portorico Gregorio;

che qualifica abbia il suddetto signore all'interno dell'ufficio IVA di Verona;

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro in indirizzo nel caso i fatti denunciati rispondano al vero;

se da regolamento interno del Ministero delle finanze sia obbligatoria l'esibizione del cartellino con le generalità degli addetti;

se non si ritenga inammissibile l'arroganza tuttora manifestata da troppi addetti del suo dicastero.

(4-10746)

AVOGADRO, TIRELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali ed ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che nei giorni venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 aprile 1998 si sarebbe dovuta svolgere a Lecce la seconda prova del Campionato italiano enduro, organizzata dal Motoclub Salentino di Lecce;

che a questa competizione dovevano partecipare i migliori piloti italiani della specialità provenienti soprattutto dal Nord Italia, dopo una trasferta lunga e onerosa;

che già venerdì 17, dopo aver visionato le prove speciali, i concorrenti chiedevano di modificare il tracciato perchè troppo pericoloso;

che sabato 18, nel corso del primo giro, i piloti giungendo al primo controllo orario lamentavano il fatto che il percorso di gara fosse insufficientemente indicato;

che sempre sabato 18, alle ore 9, non era stata ancora posizionata sul tracciato l'attrezzatura necessaria ai cronometristi della prima prova speciale, mentre i primi concorrenti erano attesi alle ore 9,35;

che tra la prima prova speciale e la seconda era del tutto inesistente lo spazio per l'assistenza;

che a seguito di tutte queste gravi carenze organizzative, tali da creare una grave minaccia per la sicurezza e l'incolumità di piloti e spettatori, i piloti concordemente decidevano di boicottare la seconda speciale in linea;

che durante il confronto di sabato pomeriggio tra piloti, assistenti, rappresentanti dei motoclub da una parte e direttore di gara dall'altra alla domanda sul perchè non si fosse adeguatamente segnalato il percorso il direttore di gara, signor Tommaso Gemma, avrebbe risposto: «Qui da noi non ci sono alberi a cui affrancare le frecce, e sarebbe stato inutile affrancare le frecce a dei paletti perchè sicuramente prima del giorno della gara quei paletti sarebbero stati asportati per essere bruciati per cuocere la pasta»;

che per sua stessa ammissione il direttore di gara non avrebbe mai visionato il percorso di gara;

che tutto ciò premesso la gara è stata interrotta e non è più ripresa, con un grave danno sia per i piloti e i loro accompagnatori che si sono trovati a dover sostenere viaggio e spese per nulla, sia per l'immagine stessa dello sport motoristico;

che, al di là dell'aspetto esclusivamente sportivo, il Campionato italiano di enduro costituisce per le molte ditte italiane del settore uno strumento importantissimo di crescita,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga necessario intervenire presso la Federazione Motociclistica italiana (FMI) per sensibilizzarla ad una maggiore serietà nella gestione dei vari campionati nazionali, anche alla luce del ritorno economico che questi hanno sulle industrie e sugli operatori del settore motociclistico;

quali siano i criteri con cui la FMI assegna l'organizzazione dei campionati nazionali in generale e di quello di enduro in particolare, e quale sia stato il criterio che ha fatto scegliere Lecce per questa seconda prova del Campionato italiano enduro nonostante che non mancassero numerose controindicazioni più volte evidenziate dagli «addetti ai lavori»;

se il Motoclub Salentino abbia ottenuto per questa gara dei finanziamenti da enti pubblici e, in caso affermativo, di quale portata;

in base a quali capacità, meriti o competenze sia stato individuato nel signor Tommaso Gemma il direttore di gara;

se risponda al vero che per tutta la durata della mancata gara non vi fosse sul posto il rappresentante della FMI;

se non si ritenga necessario chiedere alla FMI di risarcire i piloti per le spese inutilmente sostenute ed il tempo perso.

(4-10747)

LAURO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che recentemente l'Alitalia ha deciso di disdire i contratti per la vendita dei biglietti aerei nazionali in essere con le agenzie di viaggio e di proporre una nuova e diversa regolamentazione contrattuale comportante dal 1° agosto 1998 una drastica riduzione delle provvigioni dal 7,27 per cento attuale al 5,45 per cento;

che per un cospicuo numero di agenzie la vendita della biglietteria Alitalia rappresenta la maggiore fonte di guadagno; è evidente che la decisione del vettore, se confermata, rischierebbe di produrre pesantissime conseguenze sia per la sopravvivenza delle agenzie interessate, costituite da imprese medio-piccole non in grado di sostenere l'impatto di tale decisione, sia per il personale dipendente;

considerato:

che la comprensibile esigenza di proseguire nella politica di risanamento della situazione economico-finanziaria dell'Alitalia non può determinare la scomparsa di numerose imprese e di posti di lavoro;

che tale decisione è palesemente in contrasto con la volontà dichiarata del Governo di rilanciare l'economia e l'occupazione mediante il potenziamento del sistema imprenditoriale ed è altresì incompatibile con la politica di concertazione che, da cinque anni a questa parte, costituisce il punto di riferimento per la soluzione delle problematiche riguardanti il sistema occupazionale,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di evitare che l'Alitalia disdica repentinamente i contratti per la vendita di biglietteria aerea nazionale con le agenzie di viaggio e imponga con decorrenza 1° agosto 1998 una riduzione delle provvigioni.

(4-10748)

WILDE, LAGO, BRIGNONE, COLLA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e della sanità* – Premesso:

che il panorama italiano delle industrie alimentari è alquanto variegato con una presenza di pochi grandi gruppi e una miriade di piccole e piccolissime aziende;

che le medie e piccole aziende rappresentano la quasi totalità degli operatori dei settori della gelateria, pasticceria, panificazione, gastronomia e casearia;

che il decreto n. 155 del 26 maggio 1997 recepisce le direttive europee nn. 21 93/43 e 96/3 concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;

che le piccole imprese ed i laboratori incontrano particolari difficoltà nell'applicazione della normativa, soprattutto per quanto riguarda la predisposizione dei piani aziendali di autocontrollo sanitario con l'utilizzo del sistema HACCP e che i costi per dette aziende subiranno degli aumenti notevoli, tali da pregiudicare per molte di esse la stessa esistenza,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministeri interessati non intendano adoperarsi per una proroga dei termini di adeguamento almeno al 31 dicembre 1999.

(4-10749)

SALVI, NIEDDU. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – (Già 3-00897)

(4-10750)

PILONI, MACONI, SMURAGLIA, BERNASCONI, SQUARCIALUPI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – (Già 3-00954)

(4-10751)

RECCIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il comune di Casapesenna (Caserta) si trova da ben sette anni sotto la gestione del commissariamento straordinario, con la sola breve pausa di amministrazione ordinaria nel periodo 1994-95 e con la proroga dello scioglimento del consiglio comunale fissata con decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 1997 per un periodo che a tutt'oggi è di 27 mesi e che sembra aver durata ancora maggiore;

che la gestione commissariale in tutti questi anni non è di fatto riuscita a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze

della collettività e la fattiva tutela degli interessi primari, così come si legge nel decreto di proroga dell'applicazione dell'istituto;

che in conseguenza di ciò tra i cittadini della zona non solo non si è recuperata la fiducia nell'istituzione locale ma essa è andata ulteriormente indebolendosi, attesa la non completa idoneità che l'istituto del commissariamento straordinario ha dimostrato;

che ciò è riscontrabile dal lungo periodo di commissariamento e dall'ulteriore straordinaria proroga disposta per stabilire un corretto esercizio dell'amministrazione locale la quale ha finito così per soffrire dello stesso fallimento dell'applicazione dell'istituto commissariale;

che una realtà sociale ed amministrativa che presentava fattori di emergenza, come quella del comune di Casapesenna, si è trasformata in «paradosso»;

che, infatti, le condizioni in cui versa l'amministrazione comunale sono impossibili, dal momento che vi sono conti consuntivi presentati dal 1993 fino ad oggi che giacciono in attesa di approvazione, con la conseguenza che le attività propulsive di finanziamento e di impulso dell'esercizio amministrativo del comune sono paralizzate da anni;

che Casapesenna è uno dei 400 comuni italiani del tutto sprovvisti da sempre di ogni strumento urbanistico e le aree del suo territorio sono prive di piano regolatore e così via;

che circa 200 case, costruite da privati al solo scopo abitativo e non per speculazione, su terreni privi di piano regolatore, sono state ore acquisite al patrimonio comunale con atti ancora non trascritti;

che la mancanza di piano regolatore e di intervento di condono nel periodo 1994-97 (al quale risalgono tali costruzioni) ha portato all'acquisizione patrimoniale da parte del comune di tutte queste abitazioni e dopo varie vicissitudini alla bocciatura da parte della regione del piano regolatore presentato;

che il 25 aprile 1998 non sono state presentate le liste dei candidati a sindaco per il comune di Casapesenna, come forma di protesta nei confronti del Governo, per tutte le disfunzioni sopra elencate ed in particolare per la mancanza di conti consuntivi approvati e di relativa autonomia gestionale e di programmazione finanziaria da parte dell'ente comunale stesso;

che, al contrario di quanto detto dai mezzi di stampa, i problemi di associazione criminosa e di delinquenza di cui soffre il territorio non sono stati determinati nel provocare tutto ciò, quanto piuttosto una completa paralisi dell'attività amministrativa che anche a seguito di questo lungo periodo di commissariamento straordinario non ha risolto i suoi problemi;

che, infatti, in questi sette anni è stata assicurata la giusta presenza dello Stato per il recupero della legalità, con l'istituzione della tenenza dei carabinieri a Casal di Principe e del commissariato di polizia a Casapesenna, istituzioni queste indispensabili ed importantissime per il controllo del territorio, che hanno fatto e fanno moltissimo ma che da sole non possono risolvere tutti i problemi locali, primo tra tutti quello della paralisi amministrativa locale;

che l'area in oggetto soffre di molteplici problemi sociali ed economici avendo anche una carenza di forza lavoro (perchè immigrata) pari al 40 per cento;

che i cittadini si chiedono come possano da soli, e senza un intervento concreto dello Stato, risolvere gli annosi problemi del comune di Casapesenna, laddove lo stesso commissariamento straordinario non è stato in grado di farlo;

che per il recupero della fiducia della cittadinanza nell'istituzione locale è davvero necessario un intervento efficace e non l'applicazione di un istituto che finisca per acutizzare anzichè risolvere tutte le lacune amministrative,

si chiede di conoscere se non si ritenga urgente ed indifferibile istituire un tavolo di concertazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che possa valutare attentamente la possibilità di dare una soluzione concreta ai problemi del comune di Casapesenna al fine di restituire ai suoi cittadini la consapevolezza di non aver perduto del tutto i loro diritti, ed allo scopo di riconoscere le necessità peculiari di un'area che, per certi aspetti, è atipica rispetto al resto d'Italia.

(4-10752)

NOVI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'interrogante all'inizio della campagna elettorale per le elezioni amministrative del novembre 1997 a Napoli denunciò le infiltrazioni camorristiche nei subappalti per la bonifica dei suoli ex Italsider;

che tra gli organizzatori della nuova cupola camorrista il pentito Mario Ciotola fece il nome di tale Paolo Sorprendente, luogotenente del boss Giacomo Cavalcanti;

che il Cavalcanti querelava per diffamazione l'interrogante e un sostituto procuratore della Repubblica di Napoli ha ritenuto di disporre per ben tre volte la presenza dell'interrogante, intimandogli persino l'accompagnamento coattivo;

che i genitori del pentito Ciotola sono stati massacrati da un *comando* camorrista,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle infiltrazioni camorristiche nei subappalti per la bonifica dell'ex area Italsider.

(4-10753)

NOVI. – *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che con una vera e propria azione vandalica l'amministrazione Bassolino ha diviso in due tronconi la centralissima via Roma;

che il troncone che collega piazza Dante a via Diaz rimarrà inalterato mentre il tratto che parte da via Diaz sino a piazza San Ferdinando è stato oggetto di un intervento che ne snatura l'assetto tradizionale;

che la strada fu realizzata nel 1535 dal Vicerè don Pedro de Toledo, quale asse di collegamento tra la città preesistente e il palazzo vice-reale;

che via Roma fu concepita con un disegno unitario sconvolto, ora, da un intervento di immagine urbana che ne azzera la storia, il significato, la funzione stessa nel tessuto della città grazie al silenzio complice delle sovrintendenze;

che la qualità dei materiali utilizzati per la ristrutturazione e la qualità stessa dei lavori costituisce un raro esempio di incultura urbanistica,

si chiede di conoscere se e quali azioni si intenda intraprendere per bloccare lo scempio attuato dell'amministrazione comunale di Napoli.

(4-10754)

LUBRANO di RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il pretore di Benevento-sezione distaccata di Guardia Sanframondi, con sentenza n. 74/94, condannava Petrillo Mario per il reato di cui all'articolo 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto «colpevole di aver realizzato nel comune di Cusano Mutri, interamente vincolato ai sensi della legge n. 431 del 1985, un impianto di lavorazione di inerti ed un impianto di dosaggio di calcestruzzo» e «di aver effettuato scavi per estrazione di inerti in due distinte località del comune di Cusano Mutri, interamente vincolato, senza la preventiva autorizzazione ai sensi della legge medesima»;

che nella medesima sentenza il giudice ordinava il ripristino dello stato dei luoghi a spese e cura del condannato;

che con ordinanza n. 9 del 31 settembre 1985 il sindaco di Cusano Mutri ordinava in sede amministrativa il ripristino dello stato dei luoghi;

che con deliberazione n. 91 del 25 febbraio 1997 la giunta comunale di Cusano Mutri, preso atto dell'inosservanza dell'ordinanza sindacale di ripristino da parte del Petrillo, conferiva incarico all'ufficio tecnico comunale di quantizzare la spesa necessaria alla demolizione;

considerato:

che l'ordine adottato dal sindaco non è stato eseguito in sede amministrativa, nonostante l'incarico conferito all'ufficio tecnico comunale;

che anzi il consiglio comunale di Cusano Mutri, con deliberazione del 17 novembre 1997, preso atto della sentenza del 7 febbraio 1995 del tribunale civile di Benevento, con la quale è stato dichiarato il fallimento del Petrillo Mario, ha concesso a Petrillo Antonio, figlio del condannato per gli illeciti paesaggistici, la voltura della concessione del suolo comunale sul quale sorge l'impianto di frantumazione costruito illegalmente e non demolito nonostante i provvedimenti ripristinatori adottati in sede penale ed amministrativa;

che, come è stato ripetutamente segnalato da vari cittadini residenti in Cusano Mutri, la sentenza del giudice penale e l'ordinanza sindacale di ripristino non hanno trovato alcuna concreta attuazione, in quanto nell'indifferenza delle autorità competenti l'attività estrattiva illegale continua indisturbata, e ciò nonostante i luoghi in cui oggi proseguono tali illecite attività siano compresi nel perimetro della riserva integrale del Parco regionale del Matese;

che nei fatti il sindaco, i membri della giunta e del consiglio comunale di Cusano Mutri, coscienti dell'illegittimità ed illiceità della costruzione dell'impianto di frantumazione e delle attività di estrazione, hanno consentito la continuazione delle stesse sotto «nome diverso», senza neanche verificare la titolarità dell'autorizzazione regionale estrattiva del nuovo «titolare» ed in dispregio al vincolo di immodificabilità assoluta vigente sui luoghi ai sensi degli articoli 1-bis e *quinquies* della legge n. 431 del 1985 nonché delle misure provvisorie di salvaguardia del Parco regionale del Matese,

si chiede di sapere:

se e quali urgentissimi provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato al fine di far cessare la continuazione delle estrazioni illegali ed assicurare l'esecuzione degli organi di ripristino adottati in sede penale ed amministrativa;

in particolare se intenda disporre un urgentissimo accertamento da parte del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri al fine di accertare la continuazione degli illeciti ambientali segnalati dai cittadini e valutare eventuali responsabilità omissive delle autorità.

(4-10755)

BORTOLOTTO. – *Ai Ministri della sanità, delle comunicazioni e dell'ambiente.* – Premesso:

che la Omnitel Pronto Italia spa ha installato un'antenna RBS con relativa centrale in un edificio del complesso residenziale «ANSA», nel comune di Lecce, composto da palazzine per un totale di 700 abitanti;

che l'autorizzazione edilizia del comune di Lecce n. 6842/97 subordinava l'esecuzione delle opere al rispetto della circolare della regione Puglia n. 7 del 4 giugno 1996; tale circolare a sua volta dispone l'acquisizione del parere della ASL competente nel territorio, nel caso in cui «la zona prescelta sia caratterizzata dalla presenza nelle vicinanze di altri sistemi radiodiffusivi c.c.»;

che il complesso edilizio «ANSA» si trova a meno di 15 metri dalla linea ferroviaria elettrificata Bologna-Lecce (alimentata da linea a 3.000 volt al c.c.) ed a meno di 100 metri da altre 3 antenne per telecomunicazioni;

che i condomini del complesso ANSA hanno impugnato davanti al TAR di Lecce il provvedimento di concessione edilizia;

che il comune di Lecce, in data 13 novembre 1997, con ordinanza n. 356, in via cautelativa ordinava alla Omnitel Pronto Italia spa la disattivazione dell'impianto fino a quando non fossero state prodotte le relative

controdeduzioni e non fosse stata fatta dalla ASL la prescritta verifica di accertamento dei requisiti prescritti dalla predetta circolare della regione Puglia;

che l'architetto incaricato dalla Omnitel ha fatto pervenire al comune di Lecce copia della domanda inoltrata alla ASL per il rilascio del predetto parere;

che il settore fisico ambientale della ASL comunicava però ai sensi della circolare della regione Puglia n. 7 del 4 giugno 1996, di non rilasciare pareri per livelli di inquinamento elettromagnetico derivante da impianti come quello richiesto dalla Omnitel;

che il TAR della Puglia il 5 novembre 1997 respingeva i ricorsi dei cittadini;

che a seguito di tale decisione il 24 dicembre 1997 il comune di Lecce, in mancanza delle verifiche suddette, revocava quanto disposto nel precedente provvedimento con ordinanza n. 391,

l'interrogante chiede di conoscere:

se la circolare n. 400 del 1996 del Ministero della sanità effettivamente affermi «l'assenza di effetti sulla salute da parte sia dei telefoni cellulari che delle antenne radio base», come ritengono il comune di Lecce e la ASL Le/1;

se, comunque, l'impianto in questione rispetti le normative vigenti e chi lo possa determinare;

quali urgenti provvedimenti si intenda prendere a tutela della salute dei cittadini.

(4-10756)

FILOGRANA, LA LOGGIA, SCHIFANI, VEGAS, MUNGARI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, TOMASSINI, MANCA, TONIOLLI, GERMANÀ, VENTUCCI, DE ANNA, SELLA DI MONTESILVANO, GRECO, NOVI, CENTARO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che Forza Italia è contraria ed è sempre stata contraria ai lavori socialmente utili terminologicamente cambiati in lavori di pubblica utilità istituito notoriamente diseducativo, assistenziale e clientelare del vecchio sistema politico, travasato nell'attuale maggioranza parlamentare e nell'attuale Governo;

che la legge 19 luglio 1993, n. 236, ha istituito il fondo per l'occupazione le cui modalità di funzionamento sono delegate al Governo con provvedimenti in parte istituiti ed altri istituendi,

si chiede di conoscere:

se sia in corso di emanazione, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un decreto legislativo, interministeriale, con il quale si stanziavano 300 miliardi per l'agenzia Italia lavoro spa, sottraendo tale somma dalle già poche risorse disponibili per i lavoratori beneficiari della legge, meglio conosciuta come legge sui «lavori socialmente utili»;

a quale titolo vengano stanziati tali fondi;

se non si ritenga opportuno lasciare integro il fondo in oggetto con il suo originario stanziamento finanziario, già di per sè insufficiente sia per l'importo generale che per l'importo individuale del singolo lavoratore beneficiario;

se sia il caso di non dotare la predetta società di stanziamenti autonomi, tenendo conto del fatto che essa gestisce politiche e non attua interventi e che tale società dovrà essere riordinata una volta che diventi operativa la capogruppo Italia sviluppo;

se sia coerente con il disegno di riordino delle società di promozione conferire capitali autonomi a singole società;

se non si ritenga opportuno, in subordine alla considerazione precedente, destinare tali risorse ad incentivi occupazionali veri, in un momento di crisi come quello attuale.

(4-10757)

MANTICA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che a Monza, in via Aquilea 20, dove gli appartamenti postano a pochi metri di distanza dalle rotaie, gli abitanti sono costretti da ormai 30 anni a subire il frastuono assordante dei treni;

che 4 anni fa il presidio multizonale d'igiene e prevenzione dell'allora USL aveva effettuato indagini fonometriche sul posto certificando il superamento dei livelli acustici massimi previsti dalla legge;

che lo stillicidio di vibrazioni è provocato da un passaggio di 300-350 treni al giorno, soprattutto convogli merci, lunghi 250 metri circa, a causare i danni peggiori;

che in quel tratto la linea ferroviaria è costituita da un intrecciarsi di binari, con il passaggio di treni ad una velocità stimata tra 70 e 90 chilometri orari;

considerato:

che le stime effettuate dal presidio multinazionale di igiene e prevenzione hanno confermato il superamento della soglia di legge del rumore; i circa 87 decibel misurati in un appartamento situato al primo piano del suddetto stabile superano ampiamente il limite fissato da un decreto ministeriale del 1991, recepito poi dalla regione Lombardia, che fissa il limite diurno in 65 decibel e notturno in 50 decibel;

che il frastuono assordante avrebbe potuto essere limitato se le Ferrovie dello Stato non avessero provveduto tra il 1992 e il 1993 a sostituire le traversine in legno con quelle di cemento;

che le quotidiane vibrazioni hanno causato e continuano a causare nello stabile crepe nei pavimenti e nei muri tanto che i residenti dello stabile (60 appartamenti per 200 persone) hanno effettuato nuovi rilievi, ancora in corso, con un puntatore *laser* che registra con precisione gli spostamenti anche minimi,

l'interrogante chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che le vibrazioni e il rumore assordante siano veramente causate dalla sostituzione delle traversine di legno con quelle in cemento;

qualora i danni riferiti agli stabili sopra descritti siano riscontrati, quali interventi intenda adottare nei confronti delle Ferrovie dello Stato affinché sia cancellata l'apprensione costante dei suddetti abitanti per i continui assestamenti della struttura degli edifici.

(4-10758)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che non risultano del tutto chiare alcune disposizioni normative contenute nel decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», si chiede di sapere:

se dal 1° gennaio 1998 siano da considerare introiti di natura commerciale i proventi derivanti dalla somministrazione, di alimenti e bevande effettuate presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da parte di una associazione sportiva dilettantistica (articolo 5, comma 1), dal momento che il tenore della disposizione lascerebbe intuire che solo la gestione di bar da parte delle associazioni di promozione sociale non si configurerebbe come attività commerciale;

se l'applicazione dei benefici fiscali sia subordinata ad alcune formalità, sia di natura sostanziale (modifiche statutarie) che formale, e se quest'ultima condizione sia prescritta quale formalità *ad substantiam*;

se la data del 30 giugno 1998 sia da intendersi come termine ultimo per la deliberazione assembleare oppure come termine per la registrazione all'ufficio del registro per il perfezionamento dell'atto ed eventualmente quali conseguenze si avranno qualora la modifica statutaria, pur essendo intervenuta entro il termine del 30 giugno 1998, abbia comportato la registrazione dell'atto dopo tale termine;

quali siano le sanzioni per l'ente non commerciale che non abbia adeguato il proprio statuto entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto (30 giugno 1998);

poichè non risulta, chiaro dalla formulazione della norma contenuta all'articolo 6 se per il mantenimento della qualifica di ente non commerciale sia necessario il rispetto contestuale delle quattro condizioni previste;

se la perdita della qualifica, prevista quando l'ente esercita prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta, non si verifichi nel caso controverso di alcuni giorni di sicura inattività commerciale;

se non si ritenga di chiarire il significato di «periodo di imposta» e se esso abbia effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno in cui l'ente perde la qualifica nonchè quale sia l'organo preposto alla dichiarazione della perdita dello *status* di ente non commerciale;

infine, in merito all'articolo 10, comma 1, lettera *i*), «Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale» si chiede di sapere se l'acronimo «ONLUS» debba già risultare nell'atto costitutivo e rispettivamente nello statuto, ed in merito all'articolo 11), «Anagrafe delle ONLUS e decadenza delle agevolazioni», al comma 1, se la locuzione «intraprendere l'esercizio delle attività...» debba intendersi come riguardante le sole ONLUS di nuova costituzione oppure se il termine «intraprendere» sia da intendere nel senso che per le associazioni già esistenti al 1° gennaio 1998 la comunicazione debba essere fatta entro 30 giorni dal momento in cui intendono avvalersi delle agevolazioni previste per le ONLUS.

(4-10759)

MEDURI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e delle finanze.* – Premesso:

che in data 10 aprile 1998 il giovane calabrese di Reggio Calabria Roberto Saracino è stato dichiarato non idoneo all'arruolamento nella Guardia di finanza perchè, si legge nel verbale della sottocommissione visita medica di revisione, «In atto alopecia»;

che precedentemente il giovane Saracino aveva superato tutte le prove per l'arruolamento nei carabinieri e, alla visita, fu escluso a causa, gli fu detto, di una lieve valgite alle ginocchia;

che nel caso dei carabinieri non fu accertata la alopecia e nel caso della Guardia di finanza non esiste valgite;

che, comunque, l'alopecia non sembra essere prevista tra le malattie gravi e discriminanti ai fini dell'arruolamento nella Guardia di finanza;

che il giovane Roberto Saracino, visitato presso il reparto di dermatologia degli ospedali riuniti di Reggio Calabria (azienda ospedaliera regionale), non è stato dichiarato affetto da alopecia;

che troppo spesso i motivi di esclusione dei ragazzi del Sud, al momento delle visite mediche e dopo che gli stessi hanno già superato tutte le altre difficili prove, appaiono speciosi ed a volte addirittura falsi e punitivi verso una zona che, come la Calabria, detiene tutti i record negativi in fatto di disoccupazione;

che capita spessissimo, senza che alcuno si scandalizzi, di incontrare finanziari calvi e carabinieri con le ginocchia valghe o con le gambe storte;

che al Sud, ed in particolare in Calabria, i ragazzi ingiustamente rifiutati dallo Stato finiscono spesso per cadere nelle grinfie dell'antistato,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa e delle finanze non ritengano indispensabile ed urgente, ognuno per quanto di competenza, intervenire per stabilire regole certe in materia di visite mediche e di affezioni discriminanti in ordine agli arruolamenti nei vari corpi di pubblica sicurezza, onde evitare possibili odiose discriminazioni soprattutto nei confronti dei giovani del Mezzogiorno dei quali, spesso solo a parole, il Governo declama di voler risolvere i problemi.

Nella fattispecie, poi, del giovane Roberto Saracino, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario un intervento personale del Ministro delle finanze presso il comando generale della Guardia di finanza perchè, se, come pare stabilito, l'alopecia non è malattia discriminante, disponga l'arruolamento del predetto se non impedito da altri motivi.

(4-10760)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01823, del senatore Pappalardo, sull'azienda F.lli Lombardi & C. Prefabbricati spa.

